Diritto canonico I

a.a. 2025-2026

Seconda Lezione del 16.02.206

Unità e Varietà. L'azione missionaria nel tempo

L'azione missionaria o "*implantatio Ecclesiae*", che segue le grandi scoperte geografiche dell'inizio dell'era moderna (1492), e lo sviluppo della chiesa nei territori di missione colonizzati, ha un influsso sugli sviluppi del diritto canonico.

Le scoperte geografiche segnano il passaggio dall'età di mezzo all'età moderna e creano una nuova espansione missionaria, dopo la prima dell'età cristiana ad opera di Paolo verso i "*gentili*" e la seconda dell'età medioevale verso gli anglosassoni e gli slavi. I metodi missionari della terza espansione erano nuovi, perché legati a differenti condizioni ambientali, sociali, culturali e politiche; perciò, nuovi erano anche gli strumenti giuridico - istituzionali.

La vita interna della Chiesa, insieme all'accentramento romano del governo, vede due diverse modalità di reggimento del popolo di Dio: una tradizionale, nei Paesi d'antica cristianità; l'altra più innovativa ed elastica, nei Paesi di missione.

Nascono nuove prassi di governo sia per la produzione normativa sia per l'amministrazione, favorendo la nascita di nuove norme e nuovi istituti.

Si forma quindi una branca specialistica del diritto canonico denominata diritto canonico missionario (***ius missionarium***).

Caso esemplare è l'istituzione dei vicari apostolici, figura istituzionale concepita per poter provvedere al governo ecclesiastico delle Chiese particolari nei territori di missione.

Questi prelati hanno sostanzialmente la stessa dignità e potestà dei Vescovi diocesani, potevano essere nominati direttamente dalla Santa Sede senza formale violazione delle prerogative regie.

In sostanza, al governo della Chiesa locale attraverso l'ordinaria gerarchia si sostituiva un governo accentrato nella Sede Apolitica che non poteva essere soggetto alla giurisdizione regia e che veniva espletato attraverso vicari.

La progressiva accentuazione di una concezione personalistica e non territorialistica delle Chiese locali nei territori di missione, da un punto di vista storico rispondeva all'esigenza di emancipazione e dal punto di vista ecclesiologico e giuridico veniva ad introdurre significativi elementi di novità.

L'introduzione nei territori di missione di forme di governo diverse ed originali immette nel diritto canonico e nella stessa ecclesiologia quell'idea della Chiesa locale come comunità di

persone, anziché come realtà istituzionale legata ad un territorio.

Un altro esempio dell'influenza del diritto missionario è il regime giuridico delle persone fisiche.

Infatti, nasce una nuova attenzione ai problemi del reclutamento e della formazione del clero, motivata dalla reazione ai condizionamenti delle grandi potenze coloniali che tendevano ad avere nelle missioni un clero nazionale, fedele al proprio Paese.

Viceversa, alla Chiesa interessava favorire l'impegno missionario di un clero che fosse zelante nell'opera apostolica e fedele alla Santa Sede, da qui l'avvento del clero indigeno considerato anche più idoneo per portare il messaggio evangelico.

Inoltre, si parla anche della condizione giuridica dei non battezzati che venivano chiamati ancora "infedeli".

Dal punto di vista istituzionale l'espansione missionaria, che inizia alla fine del XV secolo, porta delle modifiche negli organi di governo della Chiesa universale.

Con la costituzione apostolica *Inscrutabili divinae Providentiae* del 22 giugno 1622, Gregorio XV istituisce la Congregazione "*de Propaganda fide*" destinata ad organizzare e sostenere la propagazione della fede cristiana.

Aveva una duplice funzione: diffondere la religione cattolica presso gli infedeli (*missio ad gentes*) e tutelare il sacro patrimonio della fede nelle regioni europee devastate dall'eresia (missio ad intra).

Ha sviluppato essenzialmente la prima.

Sin dal 1623 comincerà ad esercitare il governo delle missioni in maniera esclusiva, assommando tutte le funzioni ordinariamente ripartite, ecco perché questo dicastero è detto "*ceteras Congregationes habet in ventre*".

Le attribuzioni della Congregazione non si limitavano all'esercizio di funzioni amministrative ma si estendevano anche alla funzione legislativa, avendo il potere di emanare decreti generali aventi forza di legge.

L'attribuzione di poteri senza la contestuale revoca dei privilegi concessi precedentemente alle corone spagnola e portoghese portò un conflitto con il Patronato, il complesso di diritti e di obblighi che la Santa Sede aveva dato loro dalla metà del XV secolo affidando la parte orientale al Portogallo e la parte occidentale alla Spagna. Si crea insomma una situazione di concorrenza tra due diverse autorità: quella ecclesiastica e quella regia.

Gli argomenti principali del conflitto erano: la libertà di accesso dei rappresentanti di Propaganda e dei missionari nelle terre di missione; il placet regio agli atti dell'autorità ecclesiastica; lo *ius nominandi* dei Vescovi da parte del sovrano; l'estensione dei privilegi

concessi dai Pontefici ai sovrani iberici.

All'inizio si cercò di armonizzare le due differenti competenze ma quest'esperienza di collaborazione durò poco.

Il conflitto tra le due autorità era in realtà sussistente *in re ipsa,* non potendosi armonizzare due potestà concorrenti.

La Congregazione, pur nel formale rispetto degli *iura maiestatica circa sacr*a, reagisce con l'emancipazione dell'azione missionaria e della vita delle giovani Chiese nei Paesi extraeuropei dai limiti e dagli impedimenti di Patronato.

Queste controversie portano quindi alla nascita di un nuovo diritto canonico. Certamente questi avvenimenti accentuano il passaggio del diritto canonico a prevalente diritto pontificio. Dopo l'età medioevale, con il principio della "*plenitudo potestatis*", e dopo la svolta Tridentina, che accentua la teologia dell'universalità della Chiesa e l'accentramento del suo governo, l'esperienza missionaria costituisce la frontiera avanzata della sperimentazione di un diritto canonico di produzione pontificia.

Lo *ius missionarium* nasce come diritto speciale rispetto al diritto generale e comune, il diritto canonico.

Le sue norme ed i suoi istituti però hanno una notevole influenza sul diritto generale; infatti, quest'ultimo risulta essere l'estensione alla generalità della comunità dei fedeli di norme ed istituti nati nell'ambito dello ius canonicum missionarium.

Questo segna una prima svolta in senso spiritualista del diritto, la seconda sarà con la codificazione del 1917 e con la codificazione latina del 1983, con quest'ultima il diritto missionario sembra scomparire dando luogo alla più generale estensione di un diritto comune divenuto poi più missionario.

Le controversie giurisdizionalistiche del Patronato costituiscono un ripensamento sul senso e sul fine del diritto nella Chiesa: quello della sua finalizzazione pastorale, della sua strumentalità alla *salus animarum* che nella Chiesa deve essere sempre il supremo imperativo.

Occidente e Oriente.

Il diritto canonico contiene due grandi tradizioni: quella Occidentale, la Chiesa latina, e quella Orientale, le Chiese *sui iuris* orientali cattoliche.

Queste ultime sono state riconosciute in epoche diverse dalla suprema autorità della Chiesa cattolica.

Dalle chiese orientali cattoliche si distinguono le Chiese ortodosse, cioè quelle Chiese cristiane che non sono in comunione con la Chiesa cattolica, dalla quale si staccarono con lo scisma del 1054, dopo le reciproche scomuniche di papa Leone IX e del patriarca di Costantinopoli

Michele Cerulario.

In realtà lo scisma fu il punto di arrivo di un processo di allontanamento iniziato già nel VII secolo, quando la Chiesa bizantina riunita nel concilio Trullano (691 – 692) emanò delle disposizioni che non furono recepite in Occidente.

Inoltre, influì la vicenda storica politica della divisione dell'Impero Romano nelle due espressioni d'Occidente e di Oriente, la prima destinata ad avere vita breve (crollo nel 476 d.C.) la seconda invece vita molto più lunga (crollo 1453).

La frantumazione dell'unità politica dell'Impero Romano divenuto cristiano poneva però in crisi l'idea che all'unico regno celeste dovesse corrispondere un unico regno terrestre, ma dal punto di vista pratico avviava i processi di riorganizzazione istituzionale e giuridico politica tra le due realtà del sacro romano impero in Occidente e l'impero bizantino in Oriente.

La Chiesa cattolica, dunque, esprime al proprio interno due tradizioni: la Chiesa latina, come organismo unitario e centralizzato, e, in Oriente, una pluralità di Chiese ognuna delle quali si distingue per rito, cioè per patrimonio liturgico, teologico, spirituale e disciplinare.

Nel lungo corso della storia determinate comunità di fedeli hanno strutturato un proprio modo di vivere ed esprimere la comune fede cristiana producendo di conseguenza un diritto canonico proprio.

Le tradizioni cui le ventuno Chiese cattoliche di rito orientale si riallacciano sono sostanzialmente cinque: **Alessandrina**, **Antiochena**, **Costantinopolitana**, **Armena** e **Caldea**. I riti che da esse discendono si strutturano giuridicamente in Chiese dette *sui iuris* o autonome aventi ciascuna il proprio diritto, questi diritti particolari trovano riferimento comune nel *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* promulgato da Giovanni Paolo II il primo ottobre 1990.

Per capire il rapporto tra Chiesa latina e Chiese orientali richiamiamo alcuni documenti del Concilio

Vaticano II: ad esempio nel decreto *Orientalium Ecclesiarum* (1964) si dice che la Chiesa santa e cattolica si compone di fedeli, uniti nello Spirito Santo dalla stessa fede, dagli stessi sacramenti e dallo stesso governo.

Nella costituzione dogmatica sulla Chiesa *Lumen Gentium* (1964) si dice che per divina provvidenza è avvenuto che varie Chiese, durante i secoli, si sono costituite in molti gruppi, i quali godono di una propria disciplina, di un proprio uso liturgico, di un patrimonio teologico e spirituale proprio.

Le antiche Chiese patriarcali ne hanno generate altre che sono come loro figlie.

Il rapporto tra unità e pluralismo ecclesiale è evidenziato dai due documenti dove si afferma

che nella comunione ecclesiastica vi sono legittimamente delle Chiese particolari che godono di proprie tradizioni; nella loro particolarità esse sono tuttavia ugualmente affidate al pastorale governo del Romano Pontefice.

La Chiesa cattolica universale nella propria unità si distingue in riti e quindi in Chiese *sui iuris*.

All'interno di questo sistema il codex iuris canonici riguarda la sola Chiesa latina, il *codex canonum ecclesiarum orentalium* riguarda tutte e sole le Chiese orientali cattoliche.

La codificazione del diritto canonico orientale

A) L'iter della codificazione

Per completezza di esposizione diremo che, per la codificazione del diritto canonico relativo alla Chiesa cattolica di rito orientale, fu istituita nel 1929 una Commissione di 4 Cardinali, sotto la presidenza del Card. Gasparri, successivamente trasformata, nel 1935, in Pontificia Commissione per la redazione del Codice di diritto canonico orientale, la cui attività, sotto l'impulso soprattutto di Papa Pio XII, portava alla promulgazione di alcune parti di quello che avrebbe dovuto essere il futuro Codice:

a. Motu proprio «Crebrae allatae» del 22-2-1949 sulla disciplina del matrimonio;
b. Motu proprio «Sollicitudinem nostram» del 6-1-1950, sui giudizi;
c. Motu proprio «Postquam apostolicis>> del 9-2-1952 sui religiosi e i beni temporali della Chiesa;
d. Motu proprio «Cleri sanctitati» del 2-6-1957 sui riti orientali e sulle persone fisiche e giuridiche.

Nel 1959 era pronta anche la parte relativa ai sacramenti ma si preferì attendere la conclusione dei lavori conciliari che dimostrarono chiaramente la necessità non solo di soprassedere ad ogni nuova promulgazione ma anche di sottoporre ad una attenta revisione tutta la disciplina relativa alla Chiesa di rito orientale.

A tale scopo Paolo VI istituì il 10 giugno 1972 la Pontificia Commissione per la revisione del Codice orientale con il compito di preparare, alla luce dei documenti del Concilio Vaticano II, la stesura del Codice di diritto canonico orientale.

I lavori della Commissione sono proceduti a ritmo intenso e si sono conclusi con la costituzione apostolica Sacri Canones, del 18 ottobre 1990. con la quale Giovanni Paolo II, quale successore di Pietro nel primato della Chiesa universale, ha promulgato il Codice dei canoni della Chiesa

Orientale (questa la denominazione ufficiale), venendosi così a completare la codificazione del diritto canonico nell'ambito della Chiesa universale.

B) Struttura del Codice orientale

Tale codice, entrato in vigore il l ottobre 1991, ha per tutti i fedeli orientali, ovunque si trovino, lo stesso valore normativo che ha il codice latino per la Chiesa di rito latino.

Questo Codice non è diviso in libri, come il Codice della Chiesa latina, bensì in Titoli, come le antiche collezioni canoniche orientali; comprende 30 titoli, divisi in capitoli, suddivisi io articoli; il numero complessivo di canoni è 1546, mentre il Codice della Chiesa latina ne comprende 1752.

C) Ambito di applicazione

I canoni del Codice orientale riguardano «tutte e sole le Chiese orientali cattoliche» (can. 1).

Le Chiese dei riti orientali in perfetta unità di fede ed in piena comunione gerarchica con la Sede Apostolica di Roma sono 21 e fanno capo alle seguenti cinque Chiese-madri o rit/originari

1. Rito alessandrino: Chiese Copta (patriarcato) ed Etiopica;
2. Rito antiocheno: Chiese Malankarese e Maronita (patriarcato);
3. Rito costantinopolitano o bizantino: Chiese Albanese, Bielorussa, Bulgara, Greca, Italo-Albanese, Melkita (patriarcato) Rumena, Russa, Rutena, Slovacca, Ucraina, Ungherese;
4. Rito armeno. Chiesa Armena (patriarcato)
5. Rito caldeo: Chiesa Caldea (patriarcato) e Malabarese

Le fonti di diritto canonico

Diritto divino – diritto umano

Lo studio del diritto canonico presuppone un costante contatto con le fonti.

Con il termine fonti si possono indicare varie realtà: fonti di produzione, di cognizione, storiche:

A) Con l'espressione ***fonti di produzione,*** o *"fontes existendi"*, o fonti materiali si intende sia gli organi e le procedure attraverso le quali vengono prodotte le norme canoniche, sia le forme che tali norme assumono ovvero autorità facoltate a creare norme.

Nelle fonti di produzione la posizione di assoluta preminenza è tenuta dalle <u>*leggi*</u>; le leggi ecclesiastiche possono distinguersi:

- *per autore*: pontificie (Papa), conciliari (se emanate da un concilio ecumenico, nazionale o provinciale), sinodali, episcopali (vescovo), capitolari;
- *per tipologia*: universali (dirette a tutti i fedeli cattolici) e particolari (dirette ad una categoria di persone o ad un luogo), generali (norme per tutti) e speciali (riguardano una materia nello specifico), territoriali (le circostanze territoriali sono le diocesi con a capo il vescovo) e personali (nella Chiesa esistono delle situazioni particolari di cui l'ordinamento deve tener conto, ad esempio tra cattolici di rito diverso che vivono nella stesso territorio la legge si applica in base al rito di appartenenza).

Alla legge si aggiunge, come fonte di produzione, la <u>*consuetudine*</u> (diritto oggettivo non scritto), è prodotta da una determinata comunità organizzata attraverso la perenne osservanza (elemento oggettivo), rafforzata dal convincimento generale della sua giuridicità e della sua necessità, "*opinio iuris ac necessitatis*" (elemento soggettivo). Si concede ampio spazio alla consuetudine che non deve essere contro il diritto divino ma "secundum legem" o "praeter legem" cioè al di là del diritto se il diritto non c'è.

Tra le fonti si aggiunge anche la <u>*giurisprudenza*</u>, cioè le sentenze pronunciate dai competenti organi giudiziari della Chiesa, quali la Segnatura Apostolica, la Rota romana, i Tribunali ecclesiastici diocesani e metropolitani.

Il giudice è chiamato ad applicare la legge, non potendo creare nuove norme, ma opera in un ordinamento aperto al diritto divino naturale e positivo.

Quindi, il giudice ecclesiastico non è legato solo al diritto formalmente prodotto dal legislatore ma è tenuto ad applicare nel proprio giudizio il diritto divino.

Questo può condurre fino alla disapplicazione di una norma di diritto positivo laddove essa converga con la giustizia: è il caso della cosiddetta "*aequitas canonica*", istituto che ha una funzione correttiva della legge quando la sua applicazione in casi concreti è produttrice di

ingiustizia o contrasta con lo spirito di carità e le esigenze spirituali dell'ordinamento canonico.

Quindi la giurisprudenza, intesa come interpretare ed applicare la legge canonica ai casi concreti, ha una certa rilevanza normativa; infatti, il diritto canonico si avvicina molto alla regola giurisprudenziale tipica degli ordinamenti giuridici di common law.

In particolare, sono i tribunali pontifici della Segnatura Apostolica e della Rota romana a svolgere il ruolo fondamentale nel "fare giurisprudenza" che diventi modello per tutti gli altri giudici della chiesa.

Anche la *dottrina canonistica* può diventare fonte normativa sussidiaria, nel caso di lacune dell'ordinamento il parere costante e comune dei canonisti (insieme all'analogia, ai principi generali del diritto, alla giurisprudenza, alla prassi della Curia romana) può costituire criterio per decidere una causa purché non sia un giudizio penale.

B. Le ***fonti di cognizione***, invece, sono le raccolte e i documenti nei quali sono contenute le norme canoniche; le raccolte più importanti sono il codice di diritto canonico ed il codice dei canoni delle Chiese orientali.

C. Le ***fonti storiche*** sono le raccolte nelle quali sono contenute le norme canoniche prodotte via via nel corso del tempo ma non più in vigore (*ius vetus*); le raccolte più importanti sono il Corpus Iuris Canonici e il codice di diritto canonico del 1917. Nel diritto canonico le leggi previgenti sono molto importanti perché l'ordinamento giuridico della Chiesa si è venuto evolvendo senza soluzione di continuità e molto spesso per interpretare correttamente una disposizione risulta utile conoscerne le ragioni originarie.

Il diritto di divino (naturale e positivo).

Il diritto canonico conosce una produzione normativa definita "*norme di diritto divino*", Dio viene definito un *legislatore*, e così si costituisce il primo gruppo di norme di diritto divino. Secondo gruppo di norme: *norme di diritto umano o ecclesiastico*, norme poste dal legislatore umano che conosce nella sua attività legislativa un limite verticale che non può oltrepassare, il limite del diritto divino, il primo gruppo di norme.

La razionalità di una norma è quella di non essere contraria alle norme di diritto divino. Il romano pontefice ha un limite inderogabile, nel suo agire e nel suo operare, nel diritto divino.

Partiamo dal primo gruppo di norme, dunque dalla prima fonte del diritto canonico:

La particolarità dell'ordinamento giuridico della Chiesa, istituzione di origine soprannaturale e con finalità soprannaturali, è che ha alla sua base il diritto divino. Si tratta di un complesso di norme che non sono state poste dal legislatore ecclesiastico, cioè da

un'autorità umana, ma da questa sono fatte valere.

In ragione delle modalità con le quali queste norme sono state prodotte e dei destinatari; quindi, guardandole da un punto di vista oggettivo, le possiamo distinguere in *diritto divino naturale*, o diritto naturale, e *diritto divino positivo*, o diritto divino rivelato.

Il diritto naturale è dato dall'insieme di principi non scritti e non oggetto di specifica enunciazione, che sono stati impressi da Dio nella coscienza dell'uomo e che hanno valore universale.

Questo diritto è caratterizzato dalla meta-positività, cioè la sussistenza prima ed a prescindere da qualsiasi legislatore positivo; dalla intrinseca validità, vige a prescindere da tutto; dalla assiologia superiorità rispetto al diritto positivo; da una superiore obbligatorietà derivante dalla sua origine divina e non umana.

Il diritto naturale, quale diritto che attiene ad ogni manifestazione della vita sociale dell'uomo, non può non riguardare anche quella società di uomini costituita dai battezzati nella Chiesa cattolica, chiamata necessariamente a vivere secondo le regole naturali d'ogni formazione sociale. In questo senso, la Chiesa è realtà spirituale che si incarna in un organismo sociale e non è sottratta alle norme che per natura caratterizzano la vita dei corpi sociali.

Al diritto naturale sono sicuramente da ricondurre i diritti umani, cioè le spettanze che ad ogni uomo vanno riconosciute in ragione della dignità della persona umana, come il diritto ad essere immuni da qualsiasi costrizione nella scelta dello stato di vita o dal diritto al buon nome e alla salvaguardia della vita privata (can. 219 e can. 220), altro caso è quello del riconoscimento dello "*ius connubii*" cioè diritto di contrarre matrimonio (can. 1058).

Il ***diritto divino positivo*** è costituito dalle norme che sono state manifestate dalla Rivelazione divina e sono quindi ricavabili dall'Antico e dal Nuovo Testamento, nonché dalla Tradizione Apostolica, costituita dall'insegnamento degli Apostoli e dei loro successori, i vescovi. Dio viene definito legislatore.

Tra diritto naturale e diritto divino positivo può esservi un nesso, poiché il secondo ribadisce ed esplicita precetti che sono propri del primo, come ad esempio l'indissolubilità del matrimonio è un precetto di diritto naturale ma nel matrimonio-sacramento l'indissolubilità diviene assoluta per un precetto di diritto divino positivo.

Questo è un insegnamento tratto direttamente dal racconto della creazione contenuto nell'Antico Testamento nel libro della Genesi, qui la parola della fede illumina la realtà naturale, sottolinea la valenza unitiva del matrimonio e ne evidenzia le essenziali proprietà dell'unità e dell'indissolubilità.

Nell'Antico Testamento la previsione della legislazione mosaica, che ammetteva in alcuni casi il ripudio, risulta un parziale abbandono del rigore del progetto originario causato dalla durezza del cuore.

Dal complesso dei testi che toccano la questione emerge la coscienza nel popolo ebraico della mancata fede al progetto originario e una sensibilità per il divorzio che viene avvertito come un male tollerato.

Tutto il contesto è dominato dall'idea dell'una caro contenuta nel racconto biblico che offre il senso della struttura esistenziale del matrimonio.

I Vangeli invece sono categorici nella condanna del divorzio, ma è bene notare che la predicazione di Gesù non era volta ad affermare una normativa più rigorosa in materia, in realtà tende a riaffermare l'originale progetto del Creatore sul matrimonio, cioè restaurare il precetto di diritto naturale sull'indissolubilità del matrimonio (lettere di Paolo).

Tra diritto naturale e diritto divino positivo possono anche non esserci nessi, nel senso che il diritto divino positivo non vuole innovare il diritto naturale ma porre principi che vanno al di là di questo.

Un caso sono le norme che riguardano la Chiesa e la conformano secondo la volontà del suo Divino Fondatore, come ad esempio il carattere gerarchico che vede due soggetti di suprema autorità congiunti in un'unità organica: il Romano Pontefice e il Collegio episcopale (composto dai Vescovi) il cui capo è il Pontefice (cann. 330, 331, 336).

Al diritto divino positivo attiene anche la missione della Chiesa cioè annunciare la verità rivelata (can. 747), ovvero i mezzi con cui la Chiesa è chiamata ad operare cioè i sacramenti che sono segni e mezzi mediante i quali la fede viene espressa e irrobustita.

Al diritto divino positivo si riconducono il complesso di diritti e doveri soprannaturali che si riferiscono non alla persona in quanto tale ma in quanto incorporata a Cristo mediante il battesimo (can. 96).

Dunque, il diritto divino positivo è dato dall'insieme di principi che sono intimamente e strutturalmente connessi con la Chiesa in quanto entità fondata da Cristo, il quale ha dato precise finalità da perseguire nel tempo, i mezzi da utilizzare, le regole fondamentali di governo ed i criteri di appartenenza. Questi principi sono essenziali perché determinano la struttura e il funzionamento della costituzione della Chiesa, irreformabili perché posti dal legislatore divino.

La Chiesa non è inquadrabile nelle due grandi configurazioni in cui la dottrina giuridica riconduce la realtà artificiale delle persone morali, associazione e fondazione, ma partecipa sia all'una sia all'altra senza essere né l'una né l'altra. In parte è riconducibile alla figura

dell'associazione perché sociologicamente è costituita da un gruppo organizzato di persone ma la sua esistenza, le sue finalità, i mezzi, le condizioni per farne parte, le regole di organizzazione, non sono determinate dalla volontà degli associati; è in parte una fondazione perché è un ente che ha finalità e mezzi determinati dalla figura del Fondatore ma è caratterizzata da una base personale e non patrimoniale.

Il diritto divino positivo è immodificabile, ma ciò non significa che non possa essere oggetto di approfondimenti, compito che spetta al Magistero ecclesiastico (can. 750) che segue la Tradizione apostolica e tiene conto della prassi secolare della Chiesa, dello stesso convincimento diffuso nella comunità ecclesiale (*sensus fidei*).

Il problema si pone quando il diritto divino (naturale e rivelato) viene ad avere vigenza nell'ordinamento canonico.

In passato con la concezione positivistica si riteneva che i principi e le disposizioni di diritto divino entrassero a far parte dell'ordinamento tramite un atto di volontà del legislatore ecclesiastico (canonizzazione).

Questa concezione è in realtà infondata perché il diritto divino vige in quanto tale a prescindere da qualsivoglia volontà di legislatore umano.

Il diritto divino e il diritto umano non devono essere inquadrati come due ordini giuridici distinti, ma in termini di esplicitazione sul piano del diritto umano dei principi di diritto divino, cioè il diritto umano è una sorta di trasposizione dei principi del diritto divino, il quale è vigente, sovraordinato al diritto umano e dotato di una superiore obbligatorietà.

Su questo tema, il Concilio Vaticano II esprime un ripensamento delle tradizionali teoriche dottrinali dando vita a due fondamentali orientamenti:

la scuola canonistica di ispirazione teologica: pone una netta separazione tra diritto divino e diritto umano ecclesiastico ma in direzione opposta rispetto alla tesi della canonizzazione, assorbendo interamente il diritto divino nella teologia;

- *la scuola spagnola di Navarra*: pone una teoria che prospetta il rapporto tra diritto divino e diritto umano come un processo di progressivo approfondimento e recezione dei contenuti del primo delle norme positive attraverso il passaggio da una prima fase (positivazione) caratterizzata dalla presa di coscienza ecclesiale dei contenuti del diritto divino, ad una successiva in cui tali contenuti vengono formalmente inseriti nell'ordinamento giuridico mediante la loro traduzione in norme positive da parte dell'autorità ecclesiastica (formalizzazione).

Il diritto umano rappresenta nel divenire della storia la perenne tensione del legislatore ecclesiastico ad uniformarsi al "modello", cioè il costante tentativo di realizzare modalità di

esercizio dei diritti e dei doveri che da esso derivano.

Il diritto umano ecclesiastico.

Altra fonte del diritto canonico è il diritto umano o ecclesiastico, cioè il diritto posto dai soggetti competenti nella Chiesa.

In quanto posto dall'autorità umana, tale diritto è storicamente contingente e mutevole; è sempre perfettibile ma risulta vincolato al rispetto assoluto del diritto divino naturale e positivo, infatti nel caso in cui lo contraddice sarebbe una disposizione illegittima, da far venir meno e da non osservare.

Di conseguenza, è solo alle disposizioni di diritto umano che si applicano gli istituti che rendono elastico il diritto canonico, cioè la grazia, la dispensa, la tolleranza, l'equità canonica, in modo da attenuare il rigore della legge per salvare l'interesse spirituale del fedele.

Se il diritto umano di produzione umana dovesse divenire nel caso concreto impedimento al bene spirituale o addirittura occasione di peccato, l'autorità che ha posto la norma non solo può ma deve disapplicarla perché ci sarebbe la violazione da parte del diritto canonico della finalità suprema (salus animarum), che costituisce la ragion d'essere del diritto canonico stesso. In siffatta prospettiva, è evidente che gli istituti che danno elasticità al diritto canonico non potranno mai trovare applicazione nel diritto divino.

Il diritto umano o ecclesiastico è posto ordinariamente nelle leggi ecclesiastiche (can. 7 ss), ma talora anche con altri atti come i decreti generali legislativi (can. 29).

Queste leggi si distinguono in ***leggi generali,*** universali e quindi comuni a tutti, e ***leggi particolari o speciali***.

Le prime sono poste dal supremo legislatore nella Chiesa; le seconde sono ordinariamente poste dal Vescovo diocesano, dalla Conferenza episcopale o dal Concilio particolare; infatti, la loro efficacia è limitata ad un territorio o ad una specifica comunità di persone.

Ma anche il supremo legislatore può emanare leggi particolari, come per disciplinare una specifica materia con delle norme speciali: è il caso dei processi di beatificazione e canonizzazione, che non sono disciplinati dalle norme generali ma da una legge pontificia particolare (can. 1403).

Il rapporto tra leggi universali e leggi particolari è regolato secondo un rigoroso principio di gerarchia: se le leggi particolari sono poste dal supremo legislatore ecclesiastico, esse prevalgono; se invece la legge particolare è posta dal legislatore inferiore, non può abrogare né derogare la legge universale che prevale.

Nel can. 135 infatti si precisa che da parte del legislatore inferiore non può essere data

validamente una legge contraria al diritto superiore.

Per quanto riguarda le leggi gerarchicamente pari ordinate, vale il principio secondo cui la legge posteriore abroga la precedente o deroga alla medesima (can. 20).

Vale altresì il principio secondo cui la legge non ha valore retroattivo, salvo il legislatore disponga diversamente.

Le leggi canoniche normalmente sono *territoriali*, cioè i destinatari vengono ordinariamente individuati secondo il criterio territoriale (secondo i canoni 12 – 13 le norme universali sono rivolte a tutti, le norme particolari sono rivolte in un determinato territorio), tuttavia esistono leggi personali i cui destinatari sono individuati con il *criterio personale*.

Le leggi canoniche devono essere promulgate (rese pubbliche) ed entrano in vigore dopo un periodo di tempo detto vacatio legis; le leggi universali, cioè poste dal Pontefice, sono pubblicate sul bollettino ufficiale denominato *Acta Apostolicae Sedis* e dopo una vacazione di tre mesi entrano in vigore.

La consuetudine può avere forza di legge, ma è necessario che la condotta in cui si attualizza sia stata osservata da una comunità capace almeno di ricevere una legge (can. 25), che sia ragionevole e non in contrasto con il diritto divino (can. 24), che non sia stata espressamente approvata dal legislatore (can. 23) e che il comportamento, ritenuto giusto e dovuto, sia osservato per tempo stabilito (can. 26).

La consuetudine ha forza di legge quando è "*praeter legem*", cioè quando disciplina una materia non normata dal legislatore; infatti, la consuetudine "*contra legem*" è considerata illegittima mentre la consuetudine "*secundum legem*" è considerata come il migliore interprete della legge (can. 27).

Se la Chiesa ha una Costituzione.

Il diritto canonico è caratterizzato da un lato dalla rigidità del *"corpus legum"*, nella misura in cui la meta finale determina e condiziona l'ordinamento giuridico, dall'altro dall'estrema adattabilità alle esigenze di tempo e luogo.

In questa prospettiva si è osservato come il passaggio dalla piccola comunità di Gerusalemme delle origini, all'immensa *congregatio fidelium* e *communio ecclesiarum* che compongono oggi la Chiesa avviene nel tempo attraverso complessi sviluppi giuridici che non possono sfuggire all'attenzione del canonista e dello storico, Queste considerazioni possono costituire un utile punto al quesito se la Chiesa abbia o meno una Costituzione.

Se per Costituzione si intende, in una prospettiva ideologico – politica, la legge fondamentale che ha tra i suoi caratteri la partecipazione popolare alla sua formazione, allora la risposta sarà negativa.

Infatti, la Chiesa è una comunità di fedeli, ma la sua istituzione, le sue finalità e i mezzi non provengono dalla volontà del popolo dei fedeli ma da quella del suo Fondatore.
Se invece per Costituzione si intende, dal punto di vista giuridico – formale, l'insieme dei principi che sono al vertice del sistema normativo di un ordinamento primario, allora la risposta sarà positiva.
Questa Costituzione della Chiesa presenta alcune caratteristiche: innanzitutto è non scritta o materiale. Infatti, le fonti del diritto canonico positivo sono numerose, ma il loro nucleo essenziale è dato dalle norme di diritto divino positivo contenute nella Rivelazione.
Questo carattere però è assolutamente originale perché attualmente la maggior parte delle Costituzioni sono scritte, il caso più celebre di Costituzione non scritta è quello dell'Inghilterra.
Si deve però precisare che durante il Concilio Vaticano II nasce il problema di una formalizzazione della Costituzione, promossa da Paolo VI nel 1965, richiamando la singolarità dell'ordinamento giuridico della Chiesa data la sussistenza di due codici: quello latino e quello orientale.
Si pensò quindi di elaborare un testo comune e fondamentale ma la preoccupazione era quella di garantire una cornice giuridica unitaria.
Vennero così elaborati, in successione, una serie di progetti di legge fondamentale della Chiesa (*Lex Ecclesiae fundamentalis*) che però ricevettero molte critiche per vari motivi: la possibilità di trasferire al diritto canonico uno strumento ideologicamente caratterizzato come quello della Costituzione, che nasce sul presupposto di una sovranità popolare; la compatibilità del carattere rigido delle costituzioni contemporanee con il peculiare aspetto gerarchico della Chiesa; il fondamento teologico e giuridico della Lex; l'inserimento in essa del solo diritto divino o anche del diritto umano; la configurabilità di diritti e doveri fondamentali dei fedeli. Giovanni Paolo II decise di non proseguire con il progetto ed una parte dei canoni (relativa ai diritti e doveri dei fedeli) furono inseriti nel codice di diritto canonico del 1983.
Un'altra caratteristica della Costituzione della Chiesa è la sua particolarità sotto il profilo della modificabilità.
Le Costituzioni degli Stati possono essere flessibili, cioè modificabili con la legge ordinaria, o rigide, cioè modificabili solo attraverso un procedimento speciale ed aggravato.
In altre parole, quando la Costituzione è al vertice nella gerarchia delle fonti e ha una procedura speciale per essere modificata è detta rigida, se invece la Costituzione è sempre al vertice ma ha la stessa forza della norma ordinaria è detta flessibile perché si basa

sull'interpretazione di una norma che ad esempio abroga una norma costituzionale.

Ad esempio, la Costituzione italiana è rigida poiché l'art. 138 dispone per le leggi di revisione costituzionale procedure più complesse;

La Costituzione della Chiesa cattolica è in parte rigida e in parte flessibile:

- è ***rigida*** nella parte di principi e norme di diritto divino; è flessibile nella parte di norme poste dal legislatore ecclesiastico.

Nella parte rigida troviamo ad esempio le norme che regolano la condizione del Papa come Vescovo della Chiesa di Roma, capo del Collegio dei Vescovi, Vicario di Cristo e Pastore in terra della Chiesa universale, per cui il Papa in forza del suo ufficio ha potestà ordinaria suprema, piena, immediata e universale sulla Chiesa (can. 331).

Un altro esempio sono le disposizioni sul collegio episcopale, il cui capo è il Sommo Pontefice e i cui membri sono i Vescovi, collegio che è pure soggetto di suprema e piena potestà sulla Chiesa universale (can. 336) che esercita in modo solenne nel Concilio Ecumenico (can. 337).

I principi posti dal Divino Fondatore della Chiesa sono irreformabili (non modificabili), da qui l'assoluta diversità della Costituzione della Chiesa rispetto alle costituzioni rigide degli Stati: infatti la rigidità di queste ultime è relativa giacché possono essere modificate attraverso dei procedimenti speciali, viceversa la rigidità della Costituzione ecclesiale è assoluta perché i suoi contenuti fondamentali non possono essere modificati dal legislatore umano.

- alla parte ***flessibile*** appartengono invece, come abbiamo detto, le norme poste dal legislatore ecclesiastico quali le norme riguardanti le Conferenze episcopali, cioè forme di organizzazione dell'episcopato di una nazione, affermatesi tra il XIX ed il XX secolo, aventi la funzione di esercitare congiuntamente alcune funzioni pastorali (can. 447).

Un altro esempio sono le norme del Sinodo dei Vescovi, organismo rappresentativo del collegio episcopale creato dopo il Concilio Vaticano II per favorire una stretta unione fra il Romano Pontefice e i Vescovi (can. 342).

Si tratta quindi di strutture organizzative che sono sorte nel corso della storia per volontà del legislatore umano e possono quindi da questo essere nel tempo modificate o soppresse.

Diritto canonico e Ius civile. rapporto tra ordinamenti.

Nel diritto canonico sono frequenti i richiami allo *ius civile* o *lex civilis* - espressioni usate per indicare lo *ius saeculare*, cioè il diritto posto dall'autorità secolare, in particolare da parte dello Stato.

Le ragioni di questi richiami sono diverse.

La prima riguarda il problema nei rapporti tra ordinamenti giuridici primari, cioè la disciplina da parte di un ordinamento di rapporti che presentano un elemento di estraneità: ad esempio, il caso dei rapporti tra privati che presentano un elemento di estraneità perché intercorrono tra stranieri sul territorio statale o perché hanno ad oggetto beni situati all'estero.

Si tratta perciò dei rapporti che sono oggetto di disciplina del diritto internazionale privato.

Anche nei rapporti tra ordinamento canonico e ordinamenti statali si possono porre problemi di questo tipo, quando non sono risolti in via bilaterale convenzionale, il diritto canonico dispone unilateralmente le modalità con cui disciplinare quel determinato rapporto e nel far questo il legislatore canonico può richiamare una disposizione vigente nell'ordinamento dello Stato e farle avere effetti nell'ordinamento canonico.

La seconda ragione del richiamo è data da una differenza: mentre i contatti tra gli ordinamenti statali presuppongono sovranità che insistono su territori diversi e sudditi diversi ma aventi competenza nelle medesime materie, per i contatti tra ordinamento canonico e ordinamenti statali siamo di fronte a due sovranità che si trovano sul medesimo territorio e agiscono su soggetti in parte comuni ma con competenze in materie diverse (materie spirituali per la Chiesa e materie temporali per lo Stato).

La Chiesa, società sovrana nel suo ordine, riconosce la sovranità dello Stato nell'ordine che a questo è proprio; infatti, non disciplina materie che attengono allo Stato ma rinvia al diritto secolare.

Esistono però delle materie che oggettivamente hanno una valenza sia nel piano temporale sia nel piano spirituale, le cosiddette materie miste (*res mixtae o res mixti fori*); un esempio tipico è dato dal matrimonio, istituto civilmente rilevante ma che se contratto tra battezzati è sacramento.

Ultima ragione dei rinvii al diritto statale si trova in alcuni casi in cui il diritto canonico rinuncia a disciplinare con proprie norme per evitare il rischio che tale disciplina non produca effetti anche nell'ordinamento dello Stato sul cui territorio si pone tale situazione.

Se la Chiesa avesse interesse che quanto posto nel proprio ordinamento valga anche nell'ordinamento statale e questo problema non si sia risolto con degli accordi, la Chiesa preferisce utilizzare il diritto statale avendo in questo modo la medesima disciplina in entrambi gli ordinamenti.

Ad esempio il can. 1290 dispone che le norme di diritto civile vigenti nel territorio sui contratti e sui pagamenti, siano ugualmente osservate per diritto canonico in materia soggetta alla potestà di governo della Chiesa.

In questo modo le norme civili divengono anche norme canoniche.

Quando il diritto canonico richiama lo *ius civile* fa riferimento all'ordinamento giuridico secolare richiamato nella sua totalità; quindi, anche norme giuridiche che sono entrate a far parte di questo ordinamento, cioè non sono state poste dal legislatore.

Il richiamo delle norme secolari può avvenire con diverse modalità:

- *rinvio formale o rinvio non ricettizio*, si ha nei casi in cui l'ordinamento canonico è incompetente a disciplinare una certa materia di competenza propria dello Stato e riconosce effetti giuridici alle norme poste da questa. Ad esempio il can. 1059 dispone che il matrimonio dei cattolici è retto non soltanto dal diritto divino ma anche da quello canonico, salva la competenza dell'autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio;
- *presupposizione della legge civile da parte del diritto canonico*, quando l'ordinamento canonico prende atto di quanto è stato prodotto nell'ordinamento secolare e a questo riconduce effetti giuridici. Ad esempio il can. 1405 sancisce che il Romano Pontefice ha il diritto esclusivo di giudicare nelle cause spirituali o annesse alle spirituali i capi di Stato, ciò significa che il diritto canonico riconosce dalle norme costituzionali chi è il Capo dello Stato;
- *canonizzazione delle leggi civili*, cioè le norme civili richiamate vengono assunte come norme canoniche. A differenza del rinvio formale, questo comporta un rinvio mobile alle norme così che se queste mutano nell'ordinamento originario, muta anche l'ordinamento canonico adeguandosi. Le norme civili canonizzate sono assunte nello stesso significato che hanno nell'ordinamento di origine ma con un preciso limite dettato dal can. 22 secondo cui le leggi civili vengano osservate nel diritto canonico con i medesimi effetti, purché non siamo contrarie al diritto divino e se il diritto canonico non dispone altrimenti.

Formazione del diritto canonico

Schema in analitico su quanto detto sopra sulle fonti di produzione e cognizione

Le fonti di produzione

Ogni ordinamento giuridico presuppone

a) un momento in cui esso si è formato;

b) un'autorità competente capace di creare le norme;

c) una forma attraverso la quale le norme sono poste in essere.

Lo studio di questi tre presupposti costituisce il c.d. problema delle fonti dell'ordinamento giuridico (così PETRONCELLI), intendendosi, per fonte, l'origine da cui il diritto oggettivo scaturisce.

Le fonti del diritto, generalmente, si distinguono in:

fonti di produzione (c.d. fontes existendi) che, a loro volta comprendono:

I) le autorità investite del potere di porre in essere le norme giuridiche (fonti materiali);

II) la forma che le norme emanate assumono, cioè, principalmente, la legge e la consuetudine (fonti formali)

III) fonti di cognizione (c.d. fontes cognoscendi) che sono gli atti o le raccolte che contengono le norme e le fanno conoscere (codici, costituzioni, leggi etc.).

Esaminiamo questi tre aspetti del problema delle fonti con riferimento al diritto canonico.

Sezione Prima

Fonti materiali del diritto canonico,

1. L'autorità competente a creare le norme canoniche in campo universale

Nel diritto canonico sono fonti materiali e cioè autorità facultate a creare norme:

A) Dio

Dio, diritto come divino si è visto in precedenza, è la fonte unica delle norme canoniche di diritto divino come nota GISMONDI, è il diritto di «diretta derivazione da Dio».

B) Sommo Pontefice

Il Sommo Pontefice è, dopo Dio, la fonte materiale più importante di diritto canonico; in particolare egli è l'unico soggetto di diritto canonico che ha pienezza del potere legislativo, in quanto è sempre investito di tale potere e può esercitarlo direttamente (can. 331) oppure indirettamente (can. 360), e cioè attraverso la Curia Romana (Congregazioni, Consigli, etc.)

C) Concilio Ecumenico

Il Concilio Ecumenico (e cioè la riunione del Collegio dei Vescovi di tutto il mondo, convocata dal Sommo Pontefice e da lui presieduta direttamente o a mezzo di un suo delegato) ha potestà legislativa su tutta la Chiesa, a condizione, però, che i suoi decreti siano successivamente approvati e promulgati dal Pontefice (can. 341).

D) Sinodo dei Vescovi

Il Sinodo dei Vescovi è l'assemblea di Vescovi, designati dalle rispettive conferenze episcopali in rappresentanza dell'episcopato universale, convocata dal Sommo Pontefice per trattare argomenti che riguardano direttamente il bene della Chiesa universale.

Detto Sinodo conferita può eccezionalmente avere potestà legislativa qualora essa gli venga conferita in casi determinati, dal Romano Pontefice al quale spetta, comunque, ratificare i relativi decreti (can. 343).

2. L'autorità competente a creare le norme canoniche in campo particolare o locale

Oltre ai soggetti di cui prima si è parlato, anche altre autorità possono emanare leggi, dirette però soltanto a regolare situazioni determinate e rispetto a un numero limitato di soggetti; esse sono:

a) i *Concili particolari* che si distinguono in plenari e provinciali (can. 445);

b) le *Conferenze episcopali* (can. 455);

c) i *Vescovi diocesani* e, comunque, coloro che presiedono le comunità di fedeli, dette *Chiese particolari*, di cui al can. 368.

Va, infine, ricordato che alcuni enti collegiali hanno il potere di emanare norme sia per la loro costituzione che per lo svolgimento della loro attività (*c.d. potere autonomico*): ad es., il *Collegio dei Cardinali*, i *capitoli* degli ordini religiosi (can. 631), le *associazioni* di fedeli (can. 309).

La validità di tali ordinamenti particolari è condizionata (DEL GIUDICE V.):

a) a *requisiti formali* (promulgazioni, conferme, approvazioni, etc.);

b) a *requisiti sostanziali* che si riducono al principio negativo della *non contraddittorietà* tra l'ordinamento particolare e quello generale o specificamente imposto da organi superiori competenti.

Sezione Seconda

Fonti formali del diritto canonico

Il diritto canonico, in senso oggettivo, è formato da due gruppi distinti di norme, di carattere umano e di carattere divino.

La foma attraverso cui tali norme vengono emanate può essere:

a) la legge (ius scriptum);

b) la consuetudine (ius non scriptum).

1.La legge canonica: generalità

La *legge canonica* è stata definita da SUAREZ come «i*ussum legitimi principis propter bonum subditorum, commune, perpetuum, sufficienter promulgatum*».

Essa, in particolare, presenta i seguenti caratteri:

a) è un *comando (iussum)*
b) dato in vista del *bene comune* dei sudditi (propter bonum subditorum) e non già in considerazione del vantaggio che ne può derivare all'autorità che l'ha dato,
c) proveniente da un soggetto idoneo a darlo (legitimi principis),

d) diretto a soggetti tenuti a rispettarlo, e cioè a quei soggetti che sono legati ad essa da un rapporto di soggezione (i battezzati).

2. Classificazione delle leggi canoniche

Differenti possono essere le classificazioni delle leggi canoniche. In particolare:

a) rispetto agli effetti si distingue tra:

1. *leges prohibentes*, che hanno carattere preventivo;
2. *leges irritantes*, che negano l'efficacia giuridica ad un atto (così il can. Il. 10);
3. *leges inabilitantes*, che privano della capacità giuridica un soggetto (così il can. n. 10);
4. *leges poenales*, sono a carattere repressivo e, per il disposto del canone 18, sono soggette a stretta interpretazione (vedi infra);
5. *leges permittentes*, che consentono una data condotta a determinati soggetti che si trovano in particolari condizioni;

b) rispetto alle sanzioni si distingue tra:

1. *leggi imperfette*, che sono prive di sanzione;
2. *leggi meno che perfette*, che comminano una sanzione, senza tuttavia prevedere anche la nullità dell'atto compiuto in loro violazione;
3. *leggi perfette*, che prevedono la nullità dell'atto compiuto in loro violazione;
4. *leggi più che perfette,* che prevedono la nullità dell'atto e comminano anche una sanzione.

3.Oggetto ed obbligatorietà della legge canonica

A) Oggetto

Non vige una norma generale che fissi in assoluto gli oggetti specifici della legge canonica; vi sono, tuttavia, nel Codice norme che, per singole materie, riaffermano la competenza della Chiesa così, ad es., per quanto attiene la disciplina del matrimonio dei battezzati (can. 1073), l'istituzione di scuole di ogni ordine e grado (can. 800), l'acquisto, l'amministrazione e il possesso di beni temporali (can. 1289) etc.

B) Obbligatorietà

In base al can. 11 sono soggetti alle leggi puramente ecclesiastiche (vale a dire non includenti precetti di diritto divino) i battezzati nella Chiesa Cattolica (criterio ecclesiologico che esclude i membri delle comunità cristiane non cattoliche) che godano di un sufficiente uso di ragione (criterio psicologico) a abbiano compiuto il settimo anno di età (criterio cronologico) (vi sono però dei casi nei quali la legge esige un'età più matura, v. il can 1323, n.1 che richiede i 16 anni per l'applicazione delle sanzioni penali io il can. 1252 che prevede i 14 anni per l'astinenza e la maggiore età per il digiuno)

La norma canonica comunque deve essere certa e chiara, cioè non suscettibile di dubbio di diritto (dubium iuris) altrimenti cessa di obbligatorietà anche se si tratta di leggi irritanti o inabilitanti (can.14). Se invece il dubbio è di fatto, verte cioè su elementi della fattispecie reale il Vescovo diocesano può dispensare dall'osservanza della legge.

L'ignoranza o I' errore circa la legge canonica di regola non scusano; sono tuttavia scusabili l'ignoranza o l'errore di fatto (fino a prova del contrario), salvo però che non si tratti di leggi irritanti o inabilitanti (can. 15).

4. Promulgazione delle leggi

La promulgazione è l'istituto giuridico con cui la legge viene portata a conoscenza dei soggetti che sono obbligati ad osservarla (c.d. destinatari).

Il canone 8 sancisce che la promulgazione delle leggi ecclesiastiche universali ha luogo «per editionem in *Actorum Apostolicae Sedis* commentario officiali» (la cui sigla è A.A.S.): l'inserzione negli Atti della Sede Apostolica ha valore, nel diritto canonico, sia come promulgazione che come pubblicazione.

lo stesso canone sancisce che la legge entra in vigore solo dopo tre breve mesi (c.d. vactio legis) dalla sua promulgazione, salvo diverso termine (più breve o più ampio) previsto dalla legge stessa.

Per le leggi particolari, invece, è prescritto che la promulgazione venga fatta nel modo determinato dal legislatore e l'entrata in vigore avvenga dopo un mese, salvo diversa disposizione.

È opportuno, al riguardo, precisare che si intendono per universali le leggi promulgate per tutta la Chiesa cattolica (di rito latino), per particolari quelle promulgate per un determinato territorio quale ad es. la diocesi, la provincia ecclesiastica etc.

Per completezza può aggiungersi che sul piano terminologico, sono chiamate generali le leggi emanate per tutti i fedeli, speciali quelle promulgate per una determinata categoria di persone come ad es.: i chierici, i laici etc.…

5. Efficacia della legge canonica nel tempo e nello spazio

A) Efficacia nel tempo

In diritto canonico vige il principio della irretroattiva della legge (leges respiciunt futura non praetetita)

Nel Codice, però, si riscontrano almeno tre importanti deroghe al principio:

1. Il menzionato can. 9, pur sancendo la irretroattività delle leggi precisa " a meno che non si disponga nominativamente in esse delle cose passate"

2. Le leggi interpretative, se si limitano ad una chiarificazione del significato della legge interpretandola senza innovarla (cioè senza restringere o estendere la legge o chiarire quella dubbia: così si esprime il Codice) hanno efficacia retroattiva e cioè valgono da quando è entrata in vigore la legge interpretata (can.16, §2):
3. Le leggi penali hanno sempre efficacia retroattiva se sono più favorevoli al reo (can 1313)

B) Efficacia nello spazio

Le leggi universali (cfr. sopra) valgono per tutti i fedeli ovunque si trovino (can. 12, § 1)
Le leggi particolari (v. § 3), invece, si presumono territoriali e non personali (principio della territorialità) nel senso che sono soggetti alla legge di un determinato territorio (es. la diocesi) i fedeli che in esso hanno il domicilio o il quasi domicilio e contemporaneamente vi si trovino di fatto (cann. 12 e 13). Coloro sono che si trovano salvo in luogo solo di passaggio, cioè forestieri (peregrini) non sono tenuti, salvo alcune eccezioni, all'osservanza delle leggi particolari né all'osservanza delle leggi particolari né di quello ove attualmente vengono a trovarsi (can. 13, § 2).
Una categoria particolare sono i nomadi o i girovaghi (vagi) i quali sono obbligati alle leggi, sia universali, sia particolari, che sono in vigore nel luogo ove momentaneamente si trovano

6. Interpretazione della legge

L'interpretazione della legge canonica (come i principi generali del diritto) è quell'operazione logica che consiste nel ricavare dal contesto della legge la volontà del legislatore
L'interpretazione può essere

A) Rispetto all'autorità che ha interpretato:
    1. Autentica o legislativa quando viene fatta dal legislatore (o da coloro che dal legislatore sono delegati) e ha valore generale (si applica cioè a tutti i casi) in quanto ha veste formale di legge (can 16) Se l'interpretazione si limita a fornire una spiegazione della legge precedente (ed ha quindi valore meramente dichiarativo), allora ha anche valore retroattivo.
    2. particolare se posta in essere dalla autorità amministrativa con un rescritto (vedi infra) o da quella giudiziaria con una sentenza. In questi casi l'interpretazione vale solo per il singolo caso per il quale è stata data (can. 16, § 3);
    3. dottrinaria cioè svolta dalla dottrina: essa non è obbligatoria, ma può dar luogo ad una consuetudine
B) Rispetto ai risultati:

- **restrittiva** che è obbligatoria per le leggi penali, per quelle che restringono il libero esercizio dei diritti o che contengono una eccezione alla legge (can. 18); vale nei casi in cui il legislatore plus dixit quam voluit;

- estensiva che vale nei casi in cui il legislatore minus dixit quam voluit.

C) Rispetto ai **metodi interpretativ**i (can. 17):

- **letterale o grammaticale**: è quella rivolta a valutare il significato proprio delle singole parole del testo: c.d. vox juris (can. 17);

- **logica:** nei casi in cui l'interpretazione letterale dia adito a dubbi, l'interprete cercherà allora di ricostruire, attraverso una ricerca logica, il fine della legge (ratio legis) e la sua forza normativa (vis legis) in riferimento alle particolari circostanze e al momento storico in cui il legislatore si trovò a formulare la norma;

- **storica,** quando l'interprete ricostruisce la genesi della legge (col ricorso, ad esempio, ai lavori preparatori);

- **sistematica**, quando l'interprete studia la norma collegandola a tutto il contesto giuridico cui essa appartiene.

Va, infine, segnalata l'utilità ed importanza, ai fini interpretativi, della consuetudine che il can. 27 definisce *ottima interprete della legge*.

7. Cessazione dell'efficacia della legge canonica: l'abrogazione

La norma canonica, come sottolinea la dottrina non si pone come un «assoluto immutabile» ma, pur nella fedeltà e aderenza alle verità rivelate, necessita di un continuo adeguamento alle reali e attuali esigenze del popolo di Dio.

L'efficacia vincolante della legge canonica può quindi cessare; qualche volta ciò può avvenir'(• indipendentemente da un intervento del!' autorità (la legge risulta impossibile da osservare, m vero si appalesa inutile per il raggiungimento dei fini prefissati o addirittura si configura come, lesiva dei diritti fondamentali dei fedeli.

Normalmente, però, la legge canonica cessa di aver vigore in conseguenza di una legge posteriore (abrogazione).

L'abrogazione, disciplinata dal can. 20, può essere:

i) **espressa** quando la nuova legge espressamente dica che la precedente è abrogata in tutto o in parte (in quest'ultimo caso si parla di derogatio);

b) **tacita** se la nuova legge è direttamente contraria (quindi incompatibile) con la precedente ovvero disciplini ex novo ed integralmente tutta quanta la materia oggetto della legge precedente (in questo caso si parla di abrogatio).

La legge universale, a meno che non lo preveda espressamente, non deroga affatto alle leggi particolari o speciali.

Nel dubbio, la legge preesistente non si presume abrogata ma si deve cercare di armonizzare, per quanto possibile, la vecchia e la nuova legge (can. 21).

8. La consuetudine

L'uso, o consuetudine, considerato in dottrina fonte autonoma (non scritta) di diritto in quanto esso si rifà non alla volontà del legislatore, bensì, addirittura, alla coscienza della collettività, è caratterizzato dal ripetersi costante di atti cui si finisce di attribuire, con il trascorrere del tempo, carattere giuridico.

In diritto canonico, però, la consuetudine (che pur, secondo la dottrina, pone in evidenza l'apporto sostanziale di tutto il popolo di Dio alla elaborazione del diritto ecclesiale diviene norma giuridica non in base al consenso dei sudditi bensì solo ed unicamente se riceve l'approvazione dell'autorità competente (can. 23).

A mente delle disposizioni del Codice, tale approvazione può aversi se ricorrono le seguenti circostanze:

- che la consuetudine sorga in una comunità «capace almeno di ricevere una legge» (can. 25), cioè una società perfetta (Provincia ecclesiastica, Diocesi, Capitolo, Ordine religioso);
- che consti di un ripetuto e costante esercizio di atti liberamente compiuti, accompagnati dall' opinio iuris ac necessitatis cioè dal convincimento di compiere atti giuridicamente obbligatori;
- che non sia contraria al diritto divino (can. 24, § 1);

che sia, invece, *razionale*, abbia, cioè, un oggetto idoneo; a tal riguardo il can. 24, 2° comma, dichiara non razionale la «consuetudine espressamente riprovata nel diritto»;

-che esista una diuturnitas cioè una protrazione per un certo periodo di tempo, di regola non inferiore a trenta anni (can26)

La consuetudine può essere: universale, se è in vigore in tutta la Chiesa; particolare, se è in vigore solo in determinati territori. In riferimento alla legge scritta può essere secundum legem (cioè confrome alla legge), contra legem (cioè contraria alla legge) e praeter legem (letteralmente "al di fuori della legge" se cioè stabilisce qualcosa di non esistente nella legge scritta).

La consuetudine, sia contra che praeter legem, può essere revocata con legge o a mezzo di una consuetudine contraria; se però non se ne fa espressa menzione, la legge non revoca la consuetudini centenarie o immemorabili, né la legge universale revoca le consuetudini particolari (can 28).

Va segnalato che la consuetudine si distingue da ciò che è chiamato stylum et praxis Curiae Romanae (=sebbene tale prassi possa dare luogo a consuetudini); e si distingue, parimenti dalla semplice osservanza di fatto che non esige una comunità capace di legge.

In base al can 5 sono state soppresse tutte le consuetudini contra legem esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo Codice canonico (27 novembre 1983), con esclusione di quelle centenarie ed immemorabili, sono state invece espressamente conservate tutte le consuetudini praeter legem esistenti, sia universali sia particolari

9.Decreti generali e istruzioni

Il Codice prevede una ulteriore categoria di fonti generali che costituisce una novità rispetto alla codificazione precedente.

In essi rientrano

a) I **decreti generali** con i quali, giusta i canoni 29 e 30, il legislatore competente (o, per sua delega, chi gode della sola potestà esecutiva) impartisce disposizioni comuni e generali a una comunità determinata; essi, che possiamo avvicinare ai decreti-legislativi statuali, hanno, a tutti gli effetti, valore di legge e della legge seguono la dinamica e la procedura: ne sono un esempio i decreti disciplinari dei Concili ecumenici e dei Concili provinciali ed i decreti delle Conferenze Episcopali
b) I **decreti generali esecutivi,** emanati dall'autorità esecutiva per determinare in modo più dettagliato ed analitico le modalità di attuazione della legge e per sollecitarne l'osservanza. Hanno natura amministrativa e possono considerarsi come dei regolamenti di attuazione o di esecuzione. Sono strettamente connessi con la legge cui si riferiscono e, di conseguenza, cessano di aver vigore se tale legge viene meno (cann. 31-33);
c) le **istruzioni**, emanate anch'esse dall'autorità esecutiva, per illustrare le disposizioni di una legge e chiarirne le modalità di esecuzione. Si rassomigliano alle analoghe circolari ministeriali statuali e sono destinate a coloro che debbono applicare la legge (can. 34).

1 O. Fonti sussidiarie del diritto

Il Codice, al can. I 9, implicitamente elenca alcune fonti sussidiarie del diritto, cui l'interprete deve far ricorso (eccetto che per la materia penale) quando non trovi nel diritto una nonna scritta o consuetudinaria che contempli il caso particolare (problema delle e.cl. lacune giuridiche).

Esse sono:

a. l'**analogia** che consiste in un processo di integrazione mediante il quale l''interprete deve ricercare, tra le norme che regolano casi simili o materie analoghe, quella che più

si adatti a regolare il caso concreto (non previsto dalla legge). Differisce dalla interpretazione estensiva perché in quest'ultima la norma c'è e solo se ne estende il campo di applicazione; nell'analogia, invece, la norma non esiste e si fa ricorso a quella emanata per altri rapporti;

b. i **principi generali del diritto**, desunti da successive generalizzazioni del diritto positivo, costituiscono il tessuto connettivo (BARASSI) dell'intero ordinamento giuridico;
c. l'equità (detta anche epicheia) cui spesso si fa ricorso nell'ordinamento canonico per temperare la rigidità della norma scritta.
d. la **giurisprudenza** e la **prassi** della Curia romana che rappresentano il modo di procedere della Curia ecclesiastica nella trattazione e risoluzione delle questioni;
e. la **dottrina** che diviene fonte di diritto oggettivo quando consiste in un «comune e costante insegnamento».

11. Fonti del diritto con efficacia particolare

Accanto alle fonti generali ve ne sono altre, nell'ordinamento canonico, che hanno efficacia solo particolare.

Esse sono costituite dai Concordati e dai singoli diritti statuali, in dottrina sono definite fonti estrinseche di produzione

A) I Concordati

Essi costituiscono delle convenzioni internazionali, stipulate tra la S. Sede, in veste di soggetto di diritto internazionale, e singoli Stati per provvedere alla regolamentazione generale della situazione giuridica della Chiesa in un determinato Paese, in particolare l'Italia ha stipulato con la S. Sede il Concordato dell'11.02.1929 modificato e sostanzialmente innovato con l'Accordo del 18.02.1984

11 Concordato obbliga solo le parti internazionali contraenti

Si noti che:

- Per i fedeli il Concordato diviene obbligatorio a seguito della pubblicazione dello stesso negli Acta Apostolicae Sedis;
- per i cittadini dello Stato stipulante solo quando il Concordato è trasfuso nelle leggi dello Stato.

ll can. 3 prevede espressamente che le statuizioni del Codice canonico «non abrogano le convenzioni stipulate dalla Sede Apostolica con le nazioni o con le altre società politiche né ad esse derogano».

8)I singoli diritti statuali

11 diritto statuale vigente è spesso richiamato nell'ordinamento canonico con un rinvio che prende il nome di canonizatio: tipico esempio le norme di diritto civile in materia di contratti e di pagamenti, espressamente richiamate dal can. 1290. Precisa comunque il can. 22 che le leggi civili ca11onizzate in tanto potranno essere osservate in quanto non siano contrarie al diritto divino e sempreché il diritto canonico non disponga altrimenti.

Sezione Terza

Fonti particolari del diritto canonico

Premessa

Costituiscono anche fonti del diritto oggettivo canonico gli atti amministrativi singolari che, per la prima volta, vengono organicamente disciplinati nel Codice al titolo IV del libro I.

Essi, però, rispetto alle fonti (generali) assumono la figura di fonti particolari in quanto pur essendo in effetti, un comando (iussum) diretto a un singolo o ad una comunità, risultano privi dei caratteri di astrattezza e generalità che sono propri della legge.

La nuova disciplina canonica, che si articola in una normativa generale applicabile ad ogni atto amministrativo ed in una analisi dei vari tipi di atto, ha inteso dare una organica sistemazione ad una materia precedentemente frammentaria e dispersa e, nel contempo, ha risolto autoritativamente tutte le questioni agitate in dottrina circa la natura (legislativa o amministrativa) di tali atti.

1. Generalità

Gli atti amministrativi di ogni tipo, con la sola esclusione del privilegio, possono essere emanati, secondo la propria competenza, da chi, nell'ambito della Chiesa, esercita il potere esecutivo (ad es. dicasteri della Curia Romana, il Vicario generale della diocesi etc.) (can. 35).

L'atto amministrativo, se si guarda il foro esterno, deve essere redatto per iscritto (can 379: esso però non ha effetto qualora venga a ledere un diritto acquisito oppure sia contrario alla legge o alla consuetudine (can 38)

Talvolta tra l'autorità amministrativa ed il destinatario dell'atto può esservi l'intermediazione di un esecutore designato dall'autorità predetta e le cui competenze sono dettagliatamente precisate ai can 40 – 45

Il can 36 prescrive che l'interpretazione dell'atto sia:

a. letterale (secondo il significato delle parole e l'uso comune del parlare)
b. larga, precisa il § 2 non estensiva
c. stretta, invece, qualora l'atto si riferisca a materie contestate, a pene da comminarsi od infliggersi, ovvero restringa i diritti della persona o contrasti l'efficacia di una legge a vantaggio dei privati.

d. L’atto amministrativo di regola non viene a cessare se viene meno la competenza di chi lo ha emanato (can 46); può invece essere revocato a mezzo di successivo atto amministrativo debitamente notificato (can 47)

2. I singoli atti amministrativi

A) Decreti e precetti singolari

Il decreto singolare, nell'ambito dell'attività amministrativa della Chiesa, assume una particolare rilevanza, in quanto, sul piano strettamente giuridico, è l'espressione tipica e frequente della funzione decisionale dell'autorità in ordine ai problemi e alle situazioni particolari

Esso si configura come un atto amministrativo con cui la competente autorità esecutiva provvede, in base alle norme del diritto, a emanare una decisione per un caso particolare (decisio) ovvero a conferire qualcosa (provisio) per lo più un ufficio ecclesiastico (can. 48). Esso si distingue dal rescritto perché non presuppone, per la emanazione, la richiesta (petizione) di o qualcuno.

Il **precetto singolare** e, invece quel particolare tipo di decreto mediante il quale legittimamente si impone a una persona, o a persone determinate, la osservanza o la omissione di un certo comportamento, soprattutto in ordine alla applicazione della legge (can 49)

L’emanazione dei decreti, da farsi informa scritta e motivala (can. 51), deve essere preceduta da una istruttoria relativa alle notizie e alle prove necessarie e comprendente, eventualmente, l’audizione di coloro i cui diritti possano essere lesi dai decreti medesimi (can. 50).

Il decreto proprio perché singolare ha valore solo in ordine alle materie cui si riferisce o nei confronti delle persone cui è dato (can. 52): specifiche e dettagliate norme sono previste per la notificazione l'esecuzione di esso (cann. 53-56); il decreto cessa di aver vigore con la revoca legittima da parte dell’autorità competente oppure con l'abrogazione della legge cui il decreto si riferisce (can. 58) e anche, sempre che si tratti di precetto non imposto mediante un documento legittimo. con la decadenza dalla carica di chi lo ha emanato.

Il can 57 introduce, in materia di ricorsi, quello che è una novità per l'ordinamento amministrativo canonico: l'istituto del silenzio-rifiuto. È previsto, infatti, che tutte le volte in cui un fedele solleciti, legittimamente, l'emanazione di decreto, l'autorità competente ha l'obbligo di provvedervi entro tre mesi. Se ciò non avviene, il silenzio deve essere interpretato come una risposta negativa anche agli effetti di ulteriori ricorsi. Ciò, tuttavia, non esime l'autorità competente dall'obbligo di emanare, anche tardivamente, il decreto e da quello d1 risarcire gli eventuali danni causati dal ritardo.

B) Rescritti

Il rescritto è l'atto amministrativo formulato per iscritto dall'autorità esecutiva competente, col quale, su richiesta di qualcuno, viene concesso un privilegio, una dispensa, una licenza o qualsiasi altra grazia o favore (can. 59).

Il rescritto può essere richiesto da tutti coloro a cui non sia espressamente proibito (can. 60); può essere richiesto anche a favore di una terza persona ed indipendentemente dal suo consenso (can. 61) esempio tipico la dispensa dal matrimonio rato e non consumato che può essere concessa anche contro l'opposizione di uno dei due coniugi (can 1142)

Il rescritto è invalido (can. 63) quando non sono esatti i motivi addotti nella richiesta. In particolare possono insorgere due vizi:

1) **surrezione o reticenza del vero**, quando nella richiesta siano state omesse quelle circostanze che, secondo la legge, lo stile e la prassi canonica vanno menzionate ad validitatem (salvo che si tratti di decreto di grazia concesso Motu proprio);
2) **obrezione o esposizione del falso**, quando non si sia esposto il vero, o non sia vera neppure una delle cause motivanti l'istanza; veridicità che deve sussistere al momento della emanazione del rescritto, salvo che sia previsto un esecutore, nel qual caso deve permanere fino al momento della esecuzione.

Può verificarsi in pratica che, in caso di rifiuto di una grazia o di un favore, l'istante si rivolga ad altra autorità, tentando così di porre in essere una spiacevole situazione di contrasto. Vige, a tal proposito, il principio generale che. dopo un rifiuto, altra autorità competente non possa concedere validamente la grazia se non viene informato del precedente rifiuto

Per quanto attiene la cessazione del rescritto il can. 73 sancisce che «nessun rescritto è revocalo a causa di una legge contraria, a meno che la legge stessa non disponga altrimenti»: invece i rescritti concessi dalla Sede apostolica possono, alla scadenza, essere prorogati, per una giusta causa, dal Vescovo diocesano ma non oltre tre mesi (can. 74).

Ai sensi del can. 59, le disposizioni stabilite per i rescritti si applicano anche alle licenze (condizioni amministrative affinché si possa agire a norme di legge con la debita subordinazione al superiore) e alle concessioni di grazie fatte a viva voce, eccetto che il diritto stabilisca diversamente.

C) Privilegi e dispense

Il privilegio, secondo il can. 76, è una grazia in favore di determinate persone, sia fisiche sia giuridiche, accordata per mezzo di un atto speciale che viene emanato, a differenza degli altri atti amministrativi, dal legislatore o anche dall'autorità esecutiva ma sempre su delega del legislatore: il possesso centenario o immemorabile di un privilegio può comunque indurre la presunzione della sua concessione.

Come viene rilevato in dottrina il privilegio, nel linguaggio canonico «pur definendo una situazione giuridica diversa rispetto a quella determinata dal diritto comune, pone in evidenza non tanto l'aspetto discriminatorio (cioè una situazione in contrasto col principio di uguaglianza sancito in ogni Costituzione) quanto piuttosto la capacità dell'ordinamento canonico di adattarsi con estrema duttilità alle esigenze concrete».

Il privilegio, che si presume perpetuo, salvo prova contraria (can 78) può essere:

- Personale segue la persona e si estingue con la sua morte;
- reale: cessa con la distruzione totale della cosa o del luogo; quando però il destinatario ha carattere locale (ad es. una chiesa, una città) il privilegio rivive se il luogo viene ricostruito entro cinquanta anni.

inoltre il privilegio può cessare

a) per revoca da parte dell'autorità che lo ha accordato (can. 79);

b) per privazione da patte dell'autorità, in caso di abuso (can. 84);

c) per rinuncia da parte della persona fisica che ne sia destinataria; necessita però l'accettazione dell'autorità competente (can. 80, §§ 1 e 2);

d) per rinuncia da parte della persona giuridica destinataria; sempre che la rinuncia stessa non si traduca in un danno per la Chiesa o per altri (can. 80, § 3).

La **dispensa** è definita dal can. 85 come «l'esonero, in un caso particolare, dall'osservanza di una legge puramente ecclesiastica, concesso dall'autorità esecutiva competente oppure da chiunque ne abbia facoltà a norma del diritto o per legittima delega».

Presupposto della dispensa è una giusta e ragionevole causa rapportata alle circostanze del caso e alla gravità della legge dalla quale si dispensa (can. 90); mancando ciò la dispensa è invalida.

La dispensa in particolare, si differenzia dalle seguenti figure:

- **tolleranza** da parte dell'autorità, alla trasgressione di una legge, che, al contrario della dispensa, non fa cessare, per i trasgressori, l'obbligo di rispettare la legge stessa;
- **dissimulatio**, che si ha quando il superiore, per prudenza e opportunità, finge di ignorare la inosservanza di una data statuizione, che resta sempre valida ed efficace,
- **abrogazione,** in quanto la dispensa sospende l'obbligo per un caso particolare, ma non fa venire meno la legge nella generalità dei casi come nel caso dell'abrogazione.

Oggetto della dispensa sono, come si è detto, solo le leggi ecclesiastiche (non quelle divine9 e tra queste solamente quelle che non definiscono elementi costitutivi degli istituti o atti giuridici (can 86)

Il Vescovo diocesano che già, ai sensi del can 88, ha il potere di dispensare dalle leggi diocesane e da quelle promulgate dal Concilio plenario o provinciale oppure dalla Conferenza episcopale, può, inoltre, dispensare validamente i fedeli, quando lo ritiene giovevole al loro bene spirituale, dalle leggi disciplinari, sia universali che particolari, emanate dalla suprema autorità della Chiesa (can 87), fatta eccezione per le leggi processuali e penali e per quelle la cui dispensa sia riservata alla Sede apostolica o ad un' altra autorità (can 87).

Anche da queste ultime, però, qualsiasi ordinario (quindi anche Vicario generale) può dispensare quando sia difficile il ricorso alla Santa Sede e via sia pericolo di grave danno nel ritardo a condizione che.

- Si tratti di dispensa che la Santa Sede nelle medesime circostanze sia solita concedere
- Non si tratti della legge sul celibato ecclesiastico dalla quale può dispensare (can 291) solo ed unicamente il Romano Pontefice.

Va sottolineato che sia la dispensa, sia la stessa facoltà di dispensare sono soggette a interpretazione restrittiva (cann 36 e 92)

3.Statuti e ordinamenti

Rientrano tra le fonti particolari del diritto canonico, in senso lato, anche 95. gli Statuti e gli ordinamenti previsti rispettivamente dal can. 94 e dal can.95

A) Statuti

Costituiscono la norma particolare per cui si reggono le persone giuridiche della Chiesa, siano esse insiemi di persone (universitates paersonarum), § 1). siano insieme di cose o fondazioni autonome (universitates rerum) (can 94 § 1).

Sono tenuti di all' osservanza degli statuti le sole persone che siano legittimamente membri di un'associazione o che, trattandosi di fondazioni, ne curino la conduzione (can 94§2)

B) Ordinamenti

Sono regole o norme che devono essere osservate da tutti i partecipanti e nei convegni di persone, sia indetti dall'autorità ecclesiastica sia liberamente convocati dai fedeli, come pure in altre celebrazioni, e per mezzo dei quali viene definito ciò che ciò che si trasferisce alla costituzione, alla conduzione e ai modi di agire

Le fonti di cognizione e il loro sviluppo storico

1. Fonti di diritto divino

Il diritto divino, cioè di diretta derivazione da Dio, si presenta nel duplice aspetto di

I) diritto divino naturale;

2) diritto divino positivo.

Tra le fonti di diritto divino naturale è da annoverarsi il diritto naturale (lex naturalis) che è, secondo l'insegnamento di S. Tommaso, «il complesso dei principi impressi da Dio nella coscienza dell'uomo» aventi valore universale. Fonti di cognizione del diritto divino positivo sono, invece, la Sacra Bibbia e la Tradizione che, insieme, costituiscono la Rivelazione.

A) Sacra Bibbia

La Bibbia, o Sacra Scrittura, è composta da 73 libri, secondo quanto stabilì il Concilio di Trento che, con il «Decretum de Canonicis Scripturis» (8 aprile 1546), dichiarò autentica la versione latina di S. Girolamo (c.d. Vulgata).

Essa è divisa tra:

1) Antica Alleanza (46 libri), che riguarda il rapporto religioso che Dio stabilì con il popolo di Israele
2) Nuova Alleanza (27 libri), che comprende i quattro Vangeli gli Atti degli Apostoli, 13 lettere di S. Paolo, 2 di S. Pietro. 3 di S. Giovanni I di S. Giacomo, I di S. Giuda, la lettera agli Ebrei e l'Apocalisse. Nella nuova alleanza vi è esplicitato lo stesso rapporto esteso, in Gesù a tutti i popoli, di cui la Chiesa è segno. In esso sono contenuti i principi di tede rivelati da Cristo; tali principi si estrinsecano non solo in generali verità divine ma anche in una serie di speciali proposizioni giuridiche.

B) Tradizione

Come avverte l'evangelista S. Giovanni, non tutti gli insegnamenti divini sono contenuti nella Bibbia; molti altri, infatti, sono stati tramandati oralmente e costituiscono la sacra Tradizione (Il la quale è la fonte interpretativa per eccellenza per integrare la Sacra Scrittura (c. d. Tradizione costitutiva) o anche semplicemente per confermarla (c.d. Tradizione interpretativa).

Essa si distingue in:

1) Tradizione divina, quando riporta Verità insegnate direttamente da Gesù;

2) Tradizione divino-apostolica, quando riporta Verità tramandate dagli Apostoli per ispirazione dello Spirito Santo;

3) Tradizione umana, quando riporta gli insegnamenti dei Padri della Chiesa o delle Autorità ecclesiastiche.

Come ha confermato il Concilio Vaticano II con la Costituzione «Lumen gentium» la Sacra Tradizione costituisce, insieme alla Sacra Scrittura, un «solo sacro deposito della Parola di Dio affidata alla Chiesa».

2. Fonti di diritto umano

A) Generalità

Sono fonti di cognizione del diritto umano tutte quelle raccolte, comunque denominate (Constitutiones, Collectiones, Decreta, Codices, etc.), in cui sono contenute le norme giuridiche emanate dagli organi legislativi della Chiesa e costituenti il diritto umano vigente nell'ordinamento canonico.

Si tratta di una ponderosa raccolta di documenti, alcuni dei quali risalenti ai primi secoli della Chiesa; tutti, sia pure in varia misura, ancor oggi rilevanti per lo studio del diritto vigente per questa materia ci si richiama agli scritti della 4 epoche di cui alla prima lezione

B) Suddivisione storica

Poiché la produzione legislativa della Chiesa si è andata sviluppando in un periodo di ben due millenni (da Cristo a oggi), la dottrina ha frazionato tale arco di tempo in vari periodi sul cui contenuto si rimanda alla prima lezione cfr. periodo pregrazianeo, periodo classico, periodo moderno, periodo contemporaneo

Focus codice del 1917 e 1983

Il Codice di Diritto Canonico del 1917 (Codex Iuris Canonici - CIC 1917), noto anche come Pio-Benedettino, promulgato da papa Benedetto XV con la costituzione *Previdentissima Mater*, è strutturato in 5 libri, suddivisi in canoni (per un totale di 2414 canoni). Ricalca lo schema delle Istituzioni di Giustiniano: Norme Generali, Persone, Cose, Processi, Delitti e Pene.

Ecco lo schema strutturale principale:

- **Liber I: Normae Generales** (Canoni 1-86)
    - Leggi ecclesiastiche, consuetudine, computo del tempo, rescritti, privilegi e dispense.
- **Liber II: De Personis** (Canoni 87-725)
    - Chierici, religiosi e laici. Organizzazione della gerarchia (Papa, Concili, Vescovi, ecc.).
- **Liber III: De Rebus** (Canoni 726-1551)
    - Sacramenti, luoghi e tempi sacri, culto divino, magistero ecclesiastico, benefici, beni temporali della Chiesa.
- **Liber IV: De Processibus** (Canoni 1552-2194)
    - Giudizi, cause di beatificazione/canonizzazione, procedure amministrative.
- **Liber V: De Delictis et Poenis** (Canoni 2195-2414)
    - Delitti, pene, sanzioni per specifici reati.

Questo codice è stato il primo vero codice della Chiesa latina ed è rimasto in vigore fino alla promulgazione del nuovo Codice nel 1983

Il Codice di Diritto Canonico del 1983 (CIC), promulgato da Giovanni Paolo II, è strutturato in 1752 canoni organizzati in 7 libri, recependo l'ecclesiologia del Concilio Vaticano II. Segue un approccio teologico-giuridico, basato sul Popolo di Dio, ed è suddiviso in libri, parti, titoli e capitoli.

Ecco lo schema strutturale del CIC/1983:

- **Libro I: Norme Generali** (cann. 1-203) - Definisce le leggi ecclesiastiche, consuetudini, atti amministrativi, persone fisiche/giuridiche e uffici.
- **Libro II: Il Popolo di Dio** (cann. 204-746) - Tratta di fedeli, gerarchia (Papa, Vescovi, Chiese particolari), e istituti di vita consacrata.
- **Libro III: La Funzione di Insegnare della Chiesa** (cann. 747-833) - Ministero della Parola, attività missionaria, educazione cattolica, catechesi e mezzi di comunicazione.
- **Libro IV: La Funzione di Santificare la Chiesa** (cann. 834-1253) - Disciplina i Sacramenti, luoghi e tempi sacri, culto divino.
- **Libro V: I Beni Temporali della Chiesa** (cann. 1254-1310) - Acquisizione, amministrazione, contratti e pie volontà.
- **Libro VI: Le Sanzioni nella Chiesa** (cann. 1311-1399) - Delitti e pene, pene per singoli delitti, procedure contro i trasgressori.
- **Libro VII: I Processi** (cann. 1400-1752) - Giudizi in generale, processo contenzioso, casi speciali, processo penale e procedure amministrative.

Il Codice è stato promulgato con la Costituzione Apostolica *Sacrae Disciplinae Leges*.

Il Codice oggi vigente, al pari del precedente, riguarda la sola Chiesa cattolica di rito latino (can1) in quanto per quella di rito orientale è stato emanato un codice a sé.

Esso non riguarda, inoltre, la materia liturgica le cui leggi mantengono il loro vigore eccetto quelle contrarie ai canoni del Codice (can2).

I canoni del Codice non abrogano né derogano alla convenzioni (concordati) stipulate tra S. Sede con gli Stati e la altre società politiche, che, pertanto rimangono in vigore anche se contrastanti con le norme del Codice (can.3)

Con l'entrata in vigore del codice sono stati abrogati (can 6)

1) Il Codice di diritto canonico promulgato nel 1917
2) Tutte le altre leggi, sia universali che particolari, contrarie alle disposizioni del Codice, a meno che, per quelle particolari, sia diversamente disposto.
3) Ogni legge penale, generale o particolare, non richiamata dal Codice
4) Tutte le altre leggi disciplinari universali che riguardano una materia che viene riordinata integralmente dal Codice

Sono state abrogate le consuetudini contra legem in base ai seguenti criteri:

A. quelle espressamente riprovate dai canoni del Codice sono soppresse ne è permesso che in tempo successivo possano rivivere
B. le rimanenti si ritengono soppresse salvo che non sia disposto altrimenti dal Codice ovvero siano centenarie, immemorabili e l'ordinario ritenga che per opportunità pratica, possono essere tollerate.

Sono rimaste in vigore le consuetudini praeter legem (can 5 §2) così come sono stati fatti salvi i diritti acquisiti e i privilegi concessi dalla Santa Sede Apostolica e non espressamente revocati dal Codice (can 4)

Il Concilio Vaticano II

Premessa

Nella trattazione del diritto canonico attuale non si può assolutamente prescinder da un accenno, sia pure sommario, ai principi del Concilio ecumenico Vaticano II

Il nuovo Codice, infatti, risulta permeato, in ogni sua parte, di quello spirito conciliare, segno dei tempi nuovi, che ha «dischiuso l'ordinamento canonico di fronte agli altri ordinamenti religiosi e civili, fissando, come uno dei capisaldi, i diritti fondamentali della persona umana"

1. Antefatti del Concilio Vaticano Il

A) Il Concilio Vaticano I

11 Concilio Vaticano I (convocato da Pio IX, con la bolla «Aeterni Patris», del 29-6-1868 ad oltre tre secoli di distanza da quello precedente di Trento) avrebbe dovuto affrontare vari temi, tra cui due in modo principale:

a) una dichiarazione sulla fede cattolica di fronte agli errori causati dal razionalismo;
b) una dichiarazione sulla dottrina circa la Chiesa.

AI momento della sua sospensione (con la bolla «Postquam Dei munere» del 25-10-1870), dovuta all'occupazione di Roma da parte delle truppe del Regno d'Italia, il Concilio aveva emanato due costituzioni:

a) «Dei Filius»: sulla fede cattolica;

h) «Pastor Aeternus»: sul primato e l'infallibilità del Pontefice.

Il Concilio servì a diffondere anche l'idea della codificazione che, iniziata da Pio X fu poi realizzata, come abbiamo visto, nel 1918, sotto il pontificato di Benedetto XV.

Il Concilio Valicano I in effetti non era mai stato chiuso ma solo sospeso per i noti avvenimenti politici. Pio XI (Papa dal 1922 al 1939), nel la prima enciclica del suo pontificato («Ubi Arcano Dei» del 1922) manifestò pubblicamente il proposito di riprendere il Concilio precedentemente inte1Totto. Fu consultato a tal fine l'episcopato; ed è interessante rilevare che molti vescovi proposero di invitare rappresentanti delle comunità ecclesiali cristiane non cattoliche a cooperare.

Pio XII (Papa dal 1939 al I 958) diede inizio ai lavori preparatori da svolgersi nell'ambito del S. Offizio, che formò 5 commissioni.

Due diverse tendenze affiorarono circa l'organizzazione e l'impostazione del Concilio, che impedirono la realizzazione immediata dello stesso:

1. Il Concilio doveva essere di breve durata onde evitare una lunga assenza dei vescovi
2. Il Concilio doveva convocarsi solo dopo un lungo periodo di preparazione e doveva tenersi secondo le tradizionali forme del passato

2. Giovanni XXIII e l'indizione del Concilio

Papa Giovanni XXIII, il 25-1-1959, cogliendo tutti di sorpresa, preannunciò una prossima celebrazione di un Concilio ecumenico per la Chiesa universale.

Il 30-6-1959 il Papa convoca una commissione anti preparatoria che rivolge a Vescovi, Superiori religiosi, Università cattoliche un invito a presentare proposte per la discussione.

Il 5-6-1960 ha inizio la vera e propria fase preparatoria con il motu proprio «Supremo Dei nutu» che istituì dieci commissioni con il compito di elaborare i testi da sottoporre all'approvazione della commissione centrale. La fase preparatoria ebbe termine il 25-12-196 l con la costituzione «Humanae salutis» che convocava ufficialmente il Concilio

Nel discorso di apertura in data 11 ottobre 1962 (Allocuzione «Gaudet. Mater Ecclesia»), Giovanni XXIII esponeva il fine che si proponeva di trarre dal Concilio: la difesa e la diffusione della dottrina della Chiesa.

Il Santo Padre affermava: «È necessario che questa dottrina certa e immutabile sia presentata in modo che risponda alle esigenze del nostro tempo: altra cosa è il deposito della fede e altra cosa è la forma». Quanto al metodo, soggiungeva che ora la Chiesa preferisce usare la medicina della misericordia piuttosto che quella della severità.

3. Lo svolgimento del Concilio e i documenti emanati

il Concilio, denominato Vaticano II (quasi a denotare una continuità col precedente) si svolse dal!' 11 ottobre 1962 all'8 dicembre 1965.

Esso si frazionò in quattro periodi di lavoro, denominati Sessioni, di cui solo la prima si svolse sotto la direzione di Papa Giovanni XXIlI prematuramente scomparso nel giugno 1963; le altre furono dirette da Paolo VI il quale, in data 8 dicembre 1965, col decreto «In Spiritu Sancta» dichiarò chiuso il Concilio ecumenico Vaticano Secondo.

Il programma perseguito dal Concilio può sintetizzarsi, tenendo presenti le due direttive secondo le quali le sue determinazioni si vennero svolgendo e precisando:

- La prima, di disciplina interna, intesa a confermare i principi della religione cattolica per porre sempre meglio in, luce il fine e la funzione della Chiesa di Cristo, al tempo stesso, però, rinnovando e ammodernando la dottrina cristiana nelle forme della sua espressione sì da rendere la Chiesa viva e moderna nei suoi membri e in tutte le sue espressioni.
- La seconda, di disciplina esterna, intesa a dilatare il Regno di Cristo e la dottrina cattolica oltre ogni confine di vecchie lotte disciplinari o dottrinali promuovendo "intese" e "dialoghi" sia con le confessioni cristiane "separate" sia con le confessioni monoteistiche più lontane: in sintesi la direttiva dell'ecumenismo e del dialogo interreligioso.

Cardini di questo programma rimangono sedici documenti emanati dal Concilio:

- **4 Costituzioni** aventi carattere dottrinale o disciplinare
- **9 Decreti** aventi carattere eminentemente pratico
- **3 dichiarazioni** dirette ai non fedeli e riferentesi a questioni determinate

Costituzioni

Lumen Gentium: Costituzione dogmatica sulla Chiesa (natura, gerarchia, laici).
(Constitutio dogmatica de Ecclesia del 21.11.1964) costituisce il fondamento dottrinale di tutta la legislazione conciliare e, anzi, di tutto l'ordinamento ecclesiastico.
La lumen gentium consta di 8 capitoli:

- Il primo capitolo tratta del mistero della Chiesa come sacramento di Cristo e strumento dell'unione dell'umo con Dio e dell'unità di tutto il genere umano.
- Il secondo capitolo tratta del popolo di Dio che è costituito da tutti i chiamati in Cristo che ne è l'unico capo, le cui caratteristiche sono la libertà e la dignità dei figli di Dio e la cui legge è quella dell'amore.
- Il terzo capitolo si sofferma sulla costituzione gerarchica della Chiesa ed in particolare sull'episcopato sottolineando che il popolo di Dio ha bisogno di guide, pastori che lo orientino nella realizzazione del Regno
- Il quarto capitolo è dedicato ai laici che sono corresponsabili dell'azione pastorale in forza del sacerdozio comune ricevuto con il Battesimo

- Il quinto capitolo parla della vocazione universale della santità. Il Concilio afferma che vi è una unica santità, quella di Cristo, ma la sua realizzazione è molteplice perché destinatari di essa sono tutti gli uomini
- Il sesto capitolo parla dei religiosi che devono essere l'avamposto attivo della testimonianza della santità, vivendo in maniera esemplare i consigli evangelici della povertà della castità e dell'obbedienza
- Il settimo capitolo parla dell'indole escatologica della Chiesa: il fine ultimo della Chiesa si realizzerà con l'unione della Chiesa terrestre con quella celeste
- L'ottavo capitolo è dedicato a Maria, la madre del Signora, cooperatrice nella salvezza dell'uomo

Dei Verbum: Costituzione dogmatica sulla Divina Rivelazione. Constitutio dogmatica de Divina Rivelazione del 08.11.1965) tratta in particolare dei modi in cui si manifesta la Rivelazione e dell'interpretazione della Sacra Scrittura

La Dei Verbum consta di sei capitoli

- il primo capitolo presenta la rivelazione quale atto di amore di Dio e come intervento di Dio nella storia;
- il capitolo secondo è dedicato alla trasmissione della Rivelazione. La Chiesa su mandato di Cristo ha il compito di trasmettere il messaggio evangelico e assistita dallo Spirito Santo cresce nella comprensione della Parola di Dio e matura nell'attualizzazione di questa Parola;
- il capitolo terzo è dedicato all'ispirazione e all'interpretazione. Al n.11 si legge: «le verità divinamente rivelate furono scritte per ispirazione dello Spirito Santo» e che «per la composizione dei libri sacri, Dio scelse e si servì di uomini nel possesso delle loro facoltà e capacità, affinché scrivessero come veri autori, tutto e soltanto quelle cose che Egli voleva fossero scritte»;
- i capitoli quarto e quinto riguardano la Scrittura con riferimento all'antico e al nuovo Testamento. La Rivelazione viene presentata come itinerario che Dio sceglie nel manifestarsi prima al popolo eletto (Israele) e poi all'umanità intera;
- il sesto capitolo tratta del rapporto Scrittura-vita della Chiesa: compito della Chiesa è di trasmettere fedelmente la parola di Dio come tesoro da far fruttare;

Sacrosanctum Concilium: Costituzione sulla Sacra Liturgia (riforma dei riti e uso lingue nazionali) (Constitutio de Sacra Liturgia, del 4-12- 1963) attua la riforma della liturgia, ridimensionando l'uso del latino ed adattando la liturgia stessa alle tradizioni, ai costumi, alla lingua ed all'indole dei vari popoli e delle varie comunità cristiane.

La Sacrosanctum Concilium si divide in quattro parti:

- nella prima la Liturgia viene descritta come culto pubblico dell'intero popolo di Dio;
- nella seconda si specifica la natura del Sacrificio eucaristico, del sacerdozio comune, e della partecipazione attiva ai sacri riti;
- nella terza si sottolinea l'importanza dell'ufficio divino e dell'anno liturgico;
- nella quarta si accenna alla legittimità degli esercizi privati di pietà e ascesi, da valorizzare e orientare al mistero di Cristo;

Gaudium et Spes: Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo. (Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo huius temporis del 07.12. 1965) esamina le condizioni dell'uomo nel mondo contemporaneo e la missione che la Chiesa è tenuta a perseguire in questo mondo. È diretta, per queste ragioni, indistintamente a tutti gli uomini battezzati e non battezzati.

È possibile dividere la Gaudium et spes in due parti:

- una prima che tratta della Chiesa e della vocazione dell'Uomo;
- una seconda che analizza alcuni problemi urgenti che richiedevano una risposta da parte della Chiesa.

Con la Gaudium et Spes la Chiesa dichiara la sua intenzione di immergersi nella storia dell'uomo che vive la sua esperienza terrena nel quotidiano; a tal fine è chiamata a valorizzare tutto ciò che contribuisce alla promozione dell'uomo. Pertanto la Chiesa deve considerare l'uomo- oggetto della salvezza – nella sua globalità, inserito in una struttura sociale: non c'è salvezza spirituale disgiunta dalla salvezza del corpo

Decreti

1. l'«Inter mirifica» (Decretum de instrumentis communicationis socialis,) del 4-12-1963) disciplina gli strumenti di comunicazione sociale, come la stampa, il cinema, la radio, la televisione (cioè i c.d. mass-media) etc., stabilendo le modalità per il retto uso di tali strumenti e i doveri di chi li gestisce e dei vescovi per garantire che l'uso di tali mezzi tenda alla promozione sociale e culturale dell'umanità;

2. '«Unitatis redintegratio» (Decretum de Oecumenismo, del 21-11-1964) mira a favorire l'ecumenismo, e cioè l'unità tra tutti i cristiani ed il supera- 111c1110 delle divisioni della Chiesa;
3. Orientalium ecclesiarum» (Decretum de Ecclesiis Orientalibus Catholicis del 2.11.1964) riconferma il rispetto della Chiesa cattolica per le istituzioni, i riti, le tradizioni e la disciplina delle Chiese Orientali, auspirn11do una sempre più stretta collaborazione tra le Chiese del mondo;
4. "Ad gentes» (Decretum de activitate missionali Ecclesia: del 7-12-1965) riconferma l'attività missionaria della Chiesa, che deve portare, senza soste. l'annuncio del Vangelo a tutta l'umanità, facendo conoscere a tutti la 111 missione di Cristo, ed auspica la partecipazione di tutti i fedeli, e dei vescovi in particolare, in questa missione;
5. Christus Dominus» (Decretum de pastorali Episcopo rum munere in Ecclesia, del 28-10-1965) sull'ufficio dei Vescovi, ribadisce la comunione popolo-gerarchia già espressa nella Lumen gentium;
6. «Optatam totius» (Decretum de lnstitutione sacerdotali, del 28-10-1965) sulla formazione sacerdotale, insiste sulla necessità di una maggiore maturazione umana, psicologica ed affettiva dei candidati al sacerdozio e di adeguare la formazione nei seminari in modo che corrisponda alla missione della Chiesa nel mondo moderno;
7. «Presbyterorum Ordinis» (Decretum de Presbyterorum ministerio et 1•ita, del 7-12-1965) verte sul ministero e la vita sacerdotale e quindi sul servizio che il presbitero deve assolvere nel proprio tempo e nei particolari ambienti;
8. «Perfectae caritatis» (Decretum de accomodata renovatione vitae religiosae del 28-10-1965) tratta del rinnovamento della vita consacrata a Dio mediante i voti in ordini, congregazioni religiose ed istituti secolari;
9. I' «Apostolicam actuositatem (Decretum de apostolatu laicorum) del 18.11.1965) riguarda l'apostolato dei laici c riconosce i I ruolo c□scn1.iuiL: che spetta ad essi nella vita della Chiesa, la loro responsabilità cd autonomia in rapporto alla loro peculiare vocazione

C. Dichiarazioni

1. La «Gravissimum educationis» (De educatione christiana, del 28-10-1965) dichiara la fondamentale importanza che ha per la Chiesa l'educazione per la formazione delle persone umane e riconferma il diritto dei battezzati ad una educazione cristiana;

2. La «Nostra retate» (De Ecclesiis habitudine ad Religiones non Christianas, del 28-10-1965) esamina i rapporti della Chiesa con i non cristiani e mette in luce i punti di contatto tra il cristianesimo ed altre religioni, come il Buddismo, l'Islamismo e l'Ebraismo, di cui si condannano le persecuzioni;

3. la «Dignitatis humanae» (De libertate religiosa. De iure personae et communitatum ad libertatem socialem et civilem in re religiosa, del 7-12-1965) afferma il principio della libertà religiosa ed il suo rispetto da parte dell'autorità civile, che deve evitare qualsiasi discriminazione in materia di culto.

5. La promulgazione degli atti conciliari e il loro valore

Tutti i documenti conciliari sono stati confermati e promulgati dal Papa in conformità del canone 227 del vecchio Codice allora vigente (v. ora can. 341 del nuovo Codice).

Si è discusso in dottrina se tali documenti conciliari abbiano dal punto di vista giuridico il valore di vere e proprie norme giuridiche.

La maggioranza degli Autori è giunta alla conclusione che le disposizioni conciliari, essendo state emanate dal Concilio con l'approvazione del Pontefice, hanno una propria vis definitiva obligandi (v. ora il menzionato can. 341). Tali dichiarazioni devono, quindi, essere considerate atti normativi di diritto oggettivo.

Secondo la Dottrina i documenti conciliari non sempre si traducono in norme giuridiche, per cui non vale per essi la distinzione, operata negli ordinamenti laici, tra norme precettive, norme programmatiche o direttive

Con il Concilio Vaticano II si aperta una nuova età della Chiesa e la dottrina ha una ben distinta individualità per le seguenti ragioni:

a. **Una nuova codificazione** che può dirsi realizzata con la promulgazione del Codice del 25.1.1983
b. **Una nuova coscienza ecclesiale** il Concilio ha posto in luce, in particolare con la Lumen Gentium, che la Chiesa ha una propria coscienza che le fa prendere le dovute distanze dalla figura dello Stato

c. **L'affermazione equilibrata dei diversi principi costituzionali.** Il Concilio ha affermato:

1. Il **principio di collegialità,** compatibile con quello del primato
2. Il **principio del decentramento**, armonizzato con quello dell'unità
3. Il **principio della corresponsabilità** compatibile con quello della gerarchia
   Avremo modo di rilevarlo quando esamineremo più avanti la costituzione della Chiesa

d. **Lo sforzo verso l'unità cristiana** a tal riguardo rilevante è stato il decreto Unitatis redintegratio che mira a incoraggiare l'ecumenismo, mediante un'apertura ideologica a tutti i cristiani indistintamente.

e. L'apertura dialogica a tutte le religioni e a tutti gli uomini
Con la Costituzione pastorale «Gaudium et spes», si è sostituito al principio della diffidenza, proprio dell'antico diritto, quello dell'**apertura e dell'accoglienza** a tutte le altre religioni.

f. Il Cattolicesimo basato sull'adesione personale. La già ricordata dichiarazione «Dignitatis humanae», sancendo il principio della libertà religiosa, ha riconosciuto che il Cattolicesimo non deve essere imposto, ma è basato sulla libera adesione personale dell'individuo.

Va anche rilevato che l'attuazione dei deliberati conciliari ha incontrato e incontra ancora problemi e difficoltà: non è inopportuno ricordare che Giovanni Paolo II nel discorso programmatico del suo pontificato dichiarò di considerare «un compito primario quello di promuovere, con azione prudente e insieme stimolante, la più esatta esecuzione delle norme e degli orientamenti del Concilio». A tale proposito il Pontefice sottolineava la necessità di «riprendere in mano la magna charta conciliare, che è la costituzione dogmatica «Lumen gentium», per una rinnovata e corroborante meditazione sulla natura e sulla funzione, sul modo di essere e di operare della Chiesa».

Anche Benedetto XVI, fin dall'inizio del suo Pontificato, ha sottolineato la volontà di camminare sulla strada indicata da quello straordinario evento ecclesiale a cui il giovane professore Joseph Ratzinger prese parte in qualità di consulente dell'arcivescovo di Colonia. L'attuale Pontefice ha rilevato che con il passare degli anni «i documenti conciliari non hanno perso di attualità», ma anzi si rivelano «particolarmente pertinenti in rapporto alle nuove istanze della Chiesa e della presente società globalizzata»

Gerarchia delle fonti di Diritto canonico.

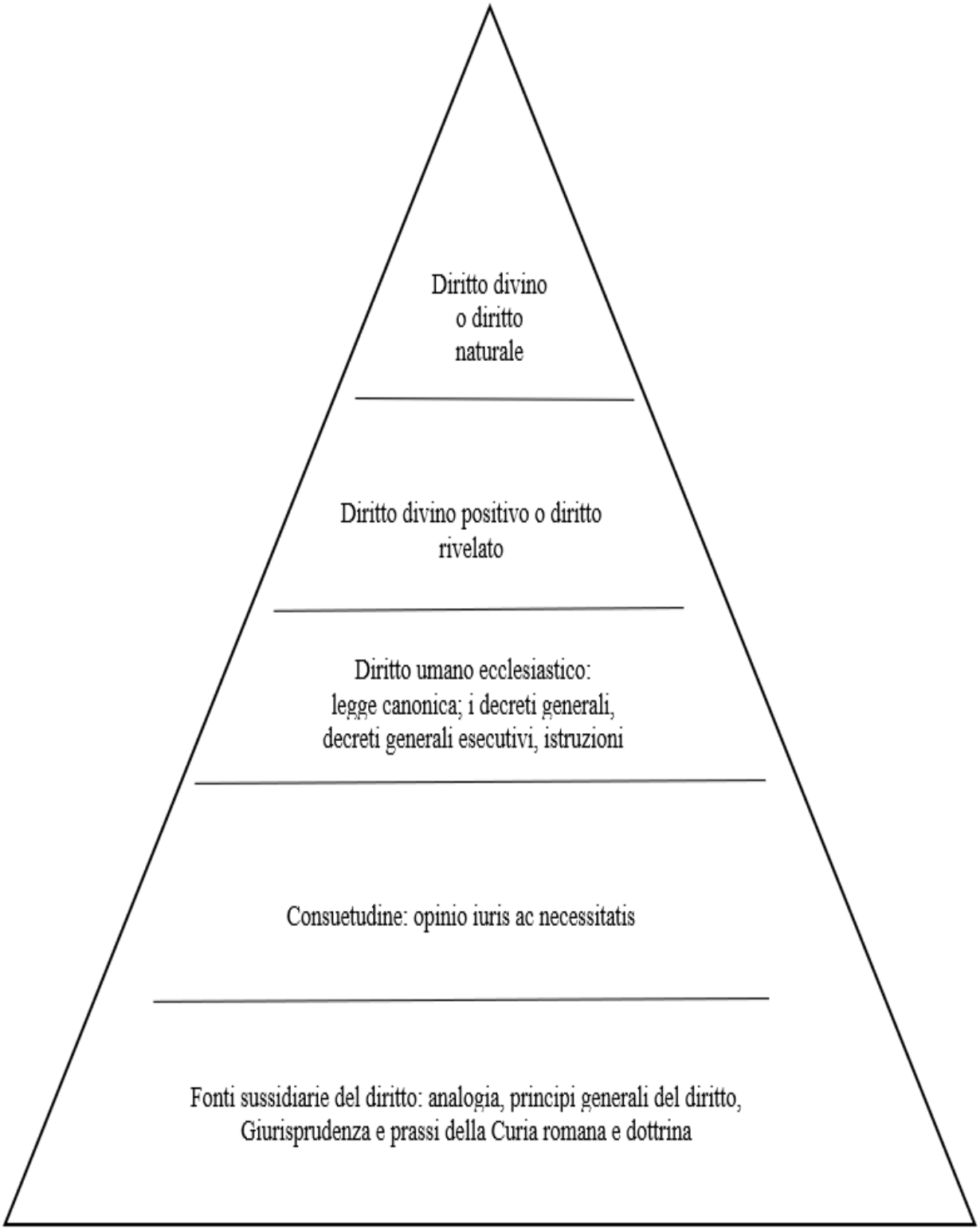

Importanza ermeneutica, teoretica e pratica
del triangolo Bibbia – Tradizione – CIC/CCEO

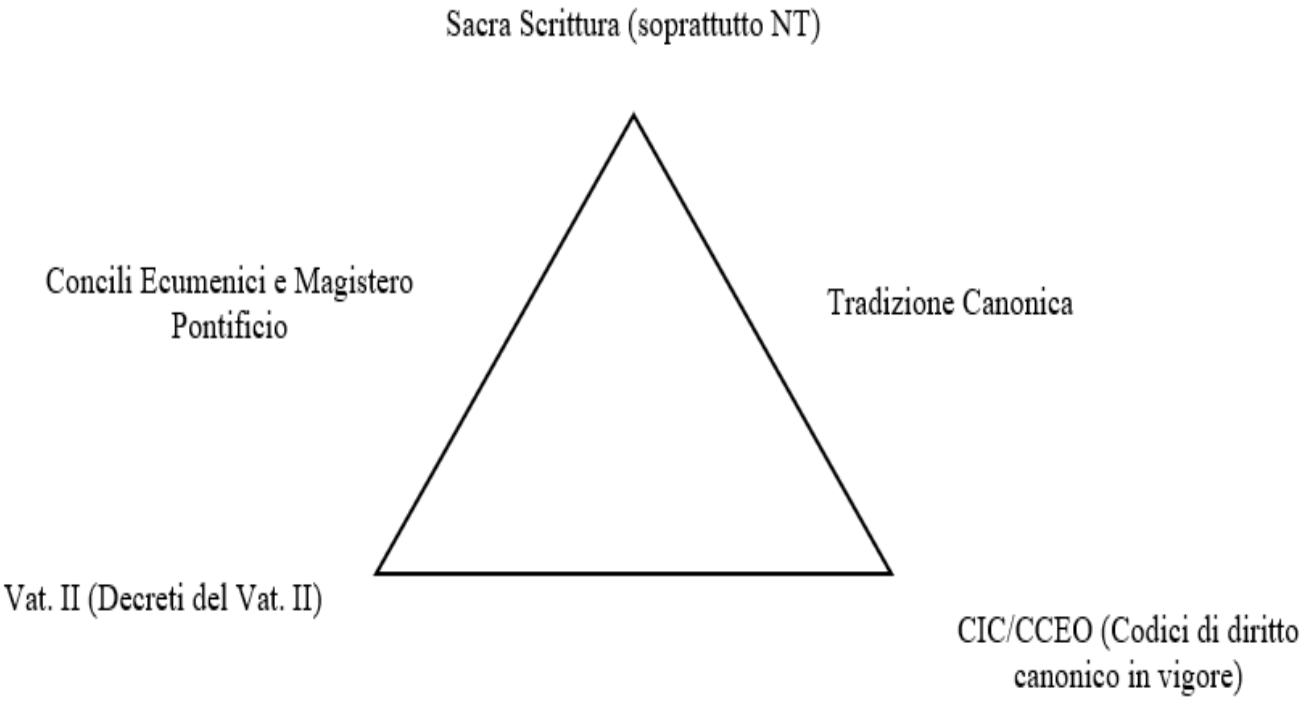

Questo triangolo costituisce ormai una base solida ed imprescindibile per una corretta interpretazione.

Papa Giovanni Paolo II ha illustrato questa sua concezione del diritto canonico codificato durante la presentazione ufficiale del CIC il 3 febbraio 1983, usando l'immagine di un triangolo, che si pone – riguardo all'applicazione e all'interpretazione del Diritto canonico, a motivo dello stretto nesso fra vita di fede e ordinamento giuridico ecclesiale – come principio metodologico da seguire incondizionatamente.